

# DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Anno XXVI Fasc. 1 - 2012

Michela De Santis - Matteo M. Winkler

---

## LA RIFORMA FRANCESE DEL DIRITTO DELL'ARBITRATO: UN COMMENTO SISTEMATICO. PARTE SECONDA. IL LODO, LE IMPUGNAZIONI E LA DISCIPLINA DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

MICHELA DE SANTIS - MATTEO M. WINKLER

LA RIFORMA FRANCESE DEL DIRITTO  
DELL'ARBITRATO:  
UN COMMENTO SISTEMATICO

Parte seconda

Il lodo, le impugnazioni e la disciplina dell'arbitrato internazionale (\*)

SEZIONE IV. IL LODO ARBITRALE. — 6. Il lodo arbitrale. — 6.1. Aspetti generali. — 6.2. Diritto applicabile e *amiable composition*. — 6.3. Deliberazione e contenuto. — 6.4. L'obbligo di motivazione. — 6.5. La nullità. — 6.6. L'autorità del lodo. — 6.7. Interpretazione, correzione e completamento del lodo. — 7. L'*exequatur*. — SEZIONE V. I MEZZI DI IMPUGNAZIONE. — 8. L'impugnazione del lodo. — 8.1. Aspetti generali della riforma. — 8.2. L'appello. — 8.3. Il ricorso in annullamento. — 8.4. Disposizioni comuni. — 9. L'impugnazione dell'ordinanza sull'*exequatur*. — 10. I mezzi straordinari di impugnazione. — SEZIONE VI. L'ARBITRATO INTERNAZIONALE. — 11. Aspetti generali della riforma. — 12. Definizione. — 13. Il *juge d'appui* competente. — 14. Il rinvio alle norme di arbitrato interno. — SEZIONE VII. LA CONVENZIONE D'ARBITRATO, IL PROCEDIMENTO E IL LODO. — 15. La convenzione d'arbitrato. — 16. Il procedimento arbitrale. — 16.1. Le regole di procedura. — 16.2. Il principio del contraddittorio. — 17. Il lodo. — 17.1. Il diritto applicabile al merito della controversia arbitrale. — 17.2. Il principio maggioritario. SEZIONE VIII. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali rese all'estero o in materia di arbitrato internazionale. — 18. Requisiti per il riconoscimento e l'esecuzione. — 18.1. L'ordine pubblico internazionale. — 18.2. Requisiti formali. — 19. La procedura di *exequatur*. — SEZIONE IX. I MEZZI DI IMPUGNAZIONE. — 20. Aspetti generali. — 21. Lodi arbitrali internazionali resi in Francia. — 21.1. Il ricorso in annullamento. 21.2. La rinuncia all'impugnazione. — 21.3. L'impugnazione dell'ordinanza sull'*exequatur*. — 22. Lodi arbitrali resi all'estero. — 23. Disposizioni comuni: l'assenza dell'effetto sospensivo — 24. Conclusioni.

SEZIONE IV  
IL LODO ARBITRALE

6. *Il lodo arbitrale.*

6.1. *Aspetti generali.*

Le disposizioni in materia di lodo arbitrale (*sentence arbitrale*), che

---

(\*) La prima parte è stata pubblicata sul precedente numero di questa *Rivista*. Sebbene questo saggio sia il risultato di un lavoro comune, devono attribuirsi a MICHELA DE SANTIS i parr. fino a 10 e i successivi a MATTEO M. WINKLER.

non hanno subito modifiche significative da parte della riforma, si rifanno in buona sostanza a quanto già previsto in tema di processo ordinario, attraverso una riformulazione dei relativi principi. Per evidenziare la vicinanza delle due discipline, si parla al riguardo di « *cousinage* » (1).

Su due aspetti i redattori della riforma hanno tenuto conto delle specificità della materia arbitrale, introducendo altrettante novità di rilievo.

In primo luogo, la comunicazione del lodo non necessita di particolari formalismi. Esso viene portato a conoscenza delle parti tramite la « *signification* », cioè la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, ma le parti sono libere di optare per una modalità diversa e meno formale (v. *infra* § 6.6).

In secondo luogo, rispetto al regime previgente si registra in tema di interpretazione, correzione e completamento del lodo un notevole abbreviamento dei termini, segnale della volontà di accelerare la formazione del giudicato (cfr. *infra* § 6.7).

## 6.2. *Diritto applicabile e amiable composition.*

**Art. 1478. — *Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.***

Come nel sistema previgente, gli arbitri di regola decidono applicando « *règles de droit* ». Solo se le parti l'hanno espressamente previsto, il tribunale arbitrale ha il potere di decidere « *en amiable composition* » (2). Si mantiene così, anche dopo la riforma, il tradizionale sistema di « *dualité de l'arbitrage* » improntato a una « *présomption d'un arbitrage de droit* » (3).

L'*amiable composition* presuppone « *une renonciation conventionnelle à la prérogative de se prévaloir de l'application du droit* », cioè una

---

(1) Così E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit français de l'arbitrage*, in *Cah. arb.*, 2011, p. 263 ss., p. 297.

(2) Sulla differenza v. E. LOQUIN, *L'amiable composition en droit comparé et international*, Paris, 1980; Id., *Pouvoirs et devoirs des amiables compositeurs*, in *Rev. arb.*, 1985, p. 199 ss.

La *Cour d'appel* di Parigi ha fissato il principio per cui « l'amiable compositeur n'a la faculté de se référer aux règles de droit que s'il les juge propres à donner au litige la solution la plus juste »: App. Paris, 15 marzo 1984, in *Rev. arb.*, 1985, p. 285 ss. e che « les arbitres appelés en vertu d'une clause compromissoire à juger en équité devaient rechercher la solution la plus juste »: App. Paris, 5 maggio 1988, in *Rev. arb.*, 1989, p. 83 ss., con nota di E. LOQUIN; nello stesso senso, App. Paris, 20 gennaio 1989, in *Rev. arb.*, 1989, p. 280 ss., con nota di L. IDOT. Ancora, la stessa Corte ha stabilito che « les amiables compositeurs ont l'obligation de confronter la solution qu'ils adoptent à l'équité, sauf à trahir leur mission et à encourir l'annulation de la sentence »: App. Paris, 11 gennaio 1996, in *Dalloz*, 1996, p. 351 ss., con nota di E. LOQUIN; in *Rev. arb.*, 1996, p. 100 ss., con nota di E. GAILLARD.

(3) L'espressione è di E. LOQUIN, *Arbitrage de droit et amiable composition*, in *JCP*, 2010, fasc. 1038, § 12 ss., che spiega anche l'origine storica di tale presunzione.

rinuncia ad ottenere una rigorosa statuizione « di diritto » (4). Com'è stato osservato, l'*amiable compositeur* si sforza « *de dissoudre le conflit plutôt que le résoudre* » (5).

L'*amiable composition* è cosa diversa dall'equità (*ex aequo et bono*), sebbene i due termini vengano usati indifferentemente dalla giurisprudenza, talvolta facendo ricomprendere nel potere di decidere *en amiable composition* anche quello di pronunciarsi *ex aequo et bono* (6). A voler essere precisi, l'una (*l'amiable composition*) sembrerebbe non prescindere totalmente dall'applicazione di regole di diritto quando queste conducano a una soluzione considerata « *la plus juste* » (7); l'altra (l'equità) sembrerebbe ignorarle completamente, preferendo criteri non giuridici.

Al di là di questa distinzione — si parla, del resto, di « *dualité de l'arbitrage* » e non di « *trinité* » — il discrimine tra arbitrato di diritto e arbitrato *en amiable composition* o di equità è dato, come recita la norma, dalla volontà delle parti. Non è richiesta al riguardo alcuna forma e tuttavia, trattandosi di rinuncia, occorre che essa sia accertata con rigore. Inoltre, la volontà delle parti può essere espressa sia nella convenzione d'arbitrato che successivamente, ad esempio in udienza o con *acte de mission* sottoscritto dalle parti e dagli arbitri.

Per il resto, le due ipotesi seguono la medesima via. Infatti, anche il lodo deciso *en amiable composition* deve tenere conto delle norme imperative applicabili e di ordine pubblico e, infine, deve essere motivato (8).

Una differenza sul piano processuale rispetto al sistema italiano, risiede nel dovere della *Cour d'appel*, adita per impugnazione del lodo, di decidere con la medesima *mission* degli arbitri e dunque, se ricorre il caso, *en amiable composition* (v. art. 1490, co. 2, *infra* § 8.2). La Corte d'appello italiana deve invece sempre giudicare secondo diritto, anche laddove gli arbitri avessero giudicato secondo equità.

### 6.3. *Deliberazione e contenuto.*

**Art. 1479. — *Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.***

**Art. 1480. — *La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.***

***Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait***

---

(4) *Ibid.*, § 15.

(5) R. DAVID, *Conception française et conception anglaise de l'arbitrage*, Bruxelles, 1976, p. 767.

(6) Cfr. in merito Cass., 2° civ., 29 novembre 1995, *Danto Rogeat Entreprise*, in *Rev. arb.*, 1996, p. 254 ss., con nota di E. LOQUIN.

(7) V. App. Paris, 15 gennaio 1985, in *Rev. arb.*, 1985, p. 285 ss.

(8) Sulla necessità di rispettare le norme imperative v. App. Paris, 16 marzo 1995, in *Rev. arb.*, 1996, p. 146 ss., con nota di Y. DERAÏNS.

*mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.*

**Art. 1481. — La sentence arbitrale contient l'indication:**

**1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social;**

**2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;**

**3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue;**

**4° De sa date;**

**5° Du lieu où la sentence a été rendue.**

Il legislatore della riforma ha confermato una serie di regole che riguardano la fase della deliberazione del lodo e il suo contenuto.

La prima regola è data dalla *segretezza* delle deliberazioni, che segue il principio generale formulato dal 4° comma dell'art. 1464 (*supra* § 5.3., 1<sup>a</sup> parte). Non deroga a tale regola — come ha affermato la giurisprudenza — la norma che impone la menzione delle « *opinions dissidentes* » nel lodo (9).

Il « *secret du délibéré* » svolge la funzione di proteggere la libertà degli arbitri al momento di decidere la controversia. Nel suo contenuto dispositivo, inoltre, esso implica che in tale momento le parti e i terzi non possono essere presenti e che gli arbitri devono astenersi dal divulgare qualunque opinione o informazione sulla controversia loro sottoposta, almeno sino al momento in cui la decisione è resa (10).

Il nuovo art. 1480 conferma il principio di *maggioranza* nella fase di deliberazione, con la precisazione che, nel caso in cui una minoranza degli arbitri decida di non sottoscrivere il lodo, questo ha i medesimi effetti di un lodo sottoscritto da *tutti* gli arbitri (11).

---

(9) App. Paris, 9 ottobre 2008, in *Rev. arb.*, 2009, p. 352: « [l]e secret du délibéré qui n'est pas plus une cause d'annulation de la sentence en droit international qu' en droit interne ne fait d'ailleurs pas par principe obstacle à l'expression d'opinions dissidentes ou séparées ». Nel caso di specie, la Corte ha rifiutato di considerare l'esistenza di una *opinion dissidente* tale da « heurter la conception française de l'ordre public international dès lors que le principe de la collégialité et du délibéré a bien été respecté ».

(10) Cfr. M.-C. RONDEAU-RIVIERE, *La sentence arbitrale*, in *JCP*, 1996, fasc. 1042, § 24 ss., nonché App. Paris, 9 ottobre 2008, in *Rev. arb.*, 2009, p. 352 ss., con nota di J.-G. BETTO. J.-D. BREDIN, *Le secret du délibéré arbitral*, in *Etudes offertes à Pierre Bellet*, Paris, 1991, p. 75: « le secret impose [...] l'obligation, pour les magistrats délibérants de ne pas divulguer ultérieurement le contenu de leur délibération. De même le jugement ne doit-il rien dire, ni laisser entendre, qui révèle les circonstances de la délibération ». Anche prima dei decreti del 1980-81 la giurisprudenza aveva considerato che, con riferimento all'arbitrato interno, questo principio doveva applicarsi con lo stesso rigore anche agli arbitri. Si veda App. Paris, 19 marzo 1981, in *Rev. arb.*, 1982, p. 84, per cui « le principe du secret du délibéré s'impose aux arbitres, même amiables compositeurs, comme aux juridictions étatiques ».

(11) Cfr. Cass., 1<sup>er</sup> civ., 3 ottobre 2006, in *Rev. arb.*, 2006, p. 1081: « en matière d'arbitrage interne, hors le cas de refus de signer de l'un des arbitres, mentionné par les autres,

Anche per quanto riguarda i requisiti del lodo, la riforma non ha introdotto novità specifiche: il lodo, come in precedenza, deve contenere l'indicazione delle parti, dei difensori, degli arbitri, della data e del luogo in cui è stata resa la decisione, oltre alle pretese delle parti e alla motivazione.

Non si fa menzione, come nella formulazione previgente, del *dispositif*, requisito che è invece richiesto dall'art. 455 *NCPC* per le sentenze statali e costituisce il contenuto della *res iudicata*. Pertanto, anche dopo la riforma il *dispositif* non rappresenta una condizione necessaria del lodo arbitrale, dovendosi determinare il contenuto della *res iudicata* arbitrale in base a quanto indicato in motivazione <sup>(12)</sup>.

Resta comunque valida la considerazione del *dispositif* come elemento idoneo ad agevolare la lettura del lodo e, in molti casi, la sua interpretazione successiva, anche nell'ambito dell'eventuale esecuzione <sup>(13)</sup>.

#### 6.4. *L'obbligo di motivazione.*

**Art. 1482. — *La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée.***

Il lodo, come era stabilito dal vecchio art. 1471 *NCPC*, deve contenere l'indicazione delle pretese delle parti e le loro ragioni di fatto e di diritto, e deve essere motivato. Si impone dunque agli arbitri un chiaro *obbligo di motivazione*, che vale in tutti i casi, a prescindere dalla natura domestica o internazionale, *de droit* o *en amiable composition* dell'arbitrato.

La mancanza di motivazione è motivo di nullità del lodo (*infra* § 6.5).

L'obbligo di motivazione può dirsi adempiuto quando gli arbitri abbiano indicato i motivi che li hanno condotti ad assumere quella specifica decisione in modo da desumerne la *ratio* <sup>(14)</sup>. Se tale *ratio* non risulta intelligibile o i motivi menzionati nel lodo sono contraddittori o insufficienti rispetto alle conclusioni, il lodo può essere impugnato per carenza di motivazione <sup>(15)</sup>.

---

la sentence qui n'est pas signée par tous les arbitres doit être annulée, même en l'absence de grief ».

<sup>(12)</sup> Cass., 2° civ., 25 marzo 1999, in *Rev. arb.*, 1999, p. 311: « attendu que l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 480 du même Code relatif aux jugements, ne prévoit pas que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale implique que la contestation ait été tranchée dans un dispositif, et que l'article 1471 du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 455 du même Code relatif aux jugements, n'exige pas que la sentence arbitrale énonce la décision sous forme de dispositif ».

<sup>(13)</sup> Così C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier 2011*, in *Rev. arb.*, 2011, p. 5 ss., p. 36.

<sup>(14)</sup> V. sul punto App. Paris, 19 ottobre 1990, in *Rev. arb.*, 1991, p. 364 ss., che parla di « existence de véritable motifs, leur caractère non contradictoire et suffisant, pour expliciter la décision par un lien logique ».

<sup>(15)</sup> Cass., 2° civ., 22 novembre 1972, in *Rev. arb.*, 1973, p. 155 ss.

Tra i motivi e la decisione deve sussistere un nesso di sequenza logica. Il tribunale arbitrale, in particolare, dovrà fornire risposta a tutti i quesiti di diritto sollevati dalle parti (*chefs de demande*), pur non essendo tenuto a seguirne l'ordine esatto.

#### 6.5. *La nullità.*

**Art. 1483. — *Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.***

***Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.***

La sanzione prevista dal legislatore francese nel caso in cui il lodo non contenga le indicazioni prescritte dalla legge è la nullità.

La prima parte della norma precisa i requisiti, tra quelli menzionati nei tre articoli precedenti, previsti a pena di nullità: l'indicazione, in caso di sottoscrizione della sola maggioranza, degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo; il nome degli arbitri; la data in cui la pronuncia è stata resa; le pretese delle parti e la motivazione. In base al n. 6 dell'art. 1492 (v. *infra* § 8.3) la carenza di uno di questi requisiti legittima la parte alla proposizione di un *recours en annulation*.

Sin qui, nulla di nuovo rispetto al sistema precedente. L'unica novità è ravvisabile nel rinvio all'art. 1480 nella sua interezza, con richiamo quindi anche della necessità che il lodo sia reso a maggioranza. Nel sistema pervigente tale nullità non era prevista.

La vera novità della riforma è rappresentata invece dal secondo comma della disposizione in esame. Vi si prevede la possibilità di « salvare » il lodo affetto da vizi, analogamente a quanto previsto dall'art. 459 *NCPC* per le sentenze statali. È stabilito, al riguardo, che nel caso di omissione o inesattezza dei requisiti previsti dalla legge a pena di nullità, quest'ultima comunque non operi qualora risulti che le prescrizioni di legge sono state di fatto rispettate. La prova di quest'ultima circostanza è libera.

La giurisprudenza aveva già tentato di imporre una regola simile. Nello specifico, in qualche occasione essa aveva rigettato l'annullamento di lodi che contenevano errori materiali, ma sempre con riferimento a elementi presenti nel testo della sentenza stessa e procedendo a una loro rettifica <sup>(16)</sup> ovvero reperendo, sempre all'interno del lodo, elementi in grado di sal-

---

<sup>(16)</sup> Cass., 1<sup>re</sup> civ., 15 luglio 1999, 2000, p. 623, per cui non è annullabile un lodo arbitrale in cui le sottoscrizioni degli arbitri non siano dello stesso giorno.

varne la sostanza <sup>(17)</sup>. Nondimeno, i giudici spesso si sono mostrati indulgenti nel mitigare in qualche modo l'assenza dei requisiti di legge <sup>(18)</sup>. La riforma, risolvendo la questione, ha introdotto un principio che rifiuta le esitazioni mostrate dalla giurisprudenza e conferma ancora una volta lo spiccato *favor arbitrati* del sistema francese.

#### 6.6. *L'autorità del lodo.*

**Art. 1484. — *La sentence arbitrale a, dès qu' elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu' elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.***

Come nella disciplina previgente (vecchio art. 1476 *NCPC*), è stabilito che il lodo arbitrale abbia efficacia di *chose jugée*.

Non è chiaro, peraltro, cosa si intenda per « *sentence arbitrale* » a questo fine. Infatti, la prassi conosce un buon numero di atti, taluni aventi natura decisoria, altri dotati di efficacia meramente interna al processo (c.d. « *ordonnances de procédure* »), altri ancora destinati a decidere la controversia solo in modo parziale. A ciò si aggiungano le misure istruttorie e cautelari, che dopo la riforma (v. nuovo art. 1468, *supra* § 5.7, 1<sup>a</sup> parte) possono essere disposte dal tribunale arbitrale, accompagnate o meno da *astreintes* <sup>(19)</sup>.

Da parte sua, la giurisprudenza si è mostrata flessibile nell'interpretare la nozione di *sentence arbitrale*, accettando una molteplicità di definizioni e distinzioni ma il più delle volte adottando un approccio sostanzialistico, per cui non conta la qualificazione formale data all'atto dal tribunale arbitrale bensì, piuttosto, il suo contenuto concreto <sup>(20)</sup>.

Inoltre, va ricordato che l'art. 480 *NCPC*, in materia di sentenze

---

<sup>(17)</sup> App. Paris, 12 settembre 2001, in *Rev. arb.*, 2003, p. 173, ha rigettato l'annullamento di una sentenza arbitrale considerando come data del lodo non quella « au pied de la sentence » ma quella menzionata « dans le corps de la sentence ». Nello stesso senso, Cass., 2<sup>e</sup> civ., 25 marzo 1999 e 30 settembre 1999, in *Rev. arb.*, 2000, p. 267, con nota di J.-G. BERTO.

<sup>(18)</sup> App. Paris, 14 settembre 1994, in *Rev. arb.*, 1995, p. 459, che ha accolto un ricorso in annullamento di un lodo che rettificava un precedente lodo privo di motivazione.

<sup>(19)</sup> Con riguardo a quest'ultima categoria si veda App. Paris, 7 ottobre 2004, in *Rev. arb.*, 2005, p. 737 ss., con nota di E. JEULAND.

<sup>(20)</sup> App. Paris, 29 novembre 2007, in *Rev. arb.*, 2009, p. 742: « la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les arbitres ou les parties »; Cass., 1<sup>re</sup> civ., 17 giugno 2009, in *Rev. arb.*, 2009, p. 654; App. Paris, 3 luglio 2008, in *Rev. arb.*, 2009, p. 745 s.; App. Paris, 25 settembre 2008, in *Rev. arb.*, 2009, pp. 746-748. Con nota, per tutte, di C. CHAINAIS, in *Rev. arb.*, 2009, pp. 748-764, la quale si chiede appunto: « [qu]est-ce qui fait d'un acte de l'arbitre une véritable *sentence arbitrale*? ». Una tale definizione infatti apre la strada, specie con riferimento all'ultima categoria sopraindicata tenuto conto che la riforma ha definitivamente codificato il potere degli arbitri di disporre misure cautelari, ad una serie di pronunce arbitrali, anche in materia di misure cautelari suscettibili, con l'*exequatur*, di



giudiziali, stabilisce che l'autorità di *chose jugée* spetta ad ogni « *jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident* ». L'attuale formulazione del primo comma dell'art. 1484 è, invero, più sintetica, limitandosi a far riferimento alla « *contestation* ». In questo modo, la norma conferma la natura propriamente giurisdizionale della decisione arbitrale, ma non esclude che anche atti diversi possano acquisire l'autorità di *chose jugée*.

In questo senso, sono sicuramente idonei al giudicato, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, tutti gli atti che: (a) definiscono la causa nel merito (« *statuant sur le fond du litige* ») in via definitiva o parziale; (b) dichiarano irricevibile la domanda arbitrale (« *statuant sur une fin de non-recevoir* ») <sup>(21)</sup>; (c) si pronunciano su un'eccezione di incompetenza o su questioni inerenti alla regolare costituzione del tribunale arbitrale o alla definizione delle regole applicabili <sup>(22)</sup>; (d) definiscono un'eccezione preliminare o pregiudiziale « *de nature à mettre fin à l'instance* »; (e) concedono misure conservative o cautelari <sup>(23)</sup>; (f) liquidano le spese a favore delle parti.

Per converso, non possono considerarsi *sentences arbitrales* le c.d. « *mesures d'administration arbitrale* », che non sono qualificabili come atti giurisdizionali in senso proprio. Si tratta degli atti con cui il tribunale arbitrale organizza il proprio funzionamento o assicura l'efficiente svolgimento del processo. Appartengono a questa categoria, nello specifico, gli atti che: (a) fissano il calendario delle udienze e degli scambi di memorie tra le parti; (b) determinano la lingua dell'arbitrato; (c) sollecitano una parte alla produzione di documenti; (d) liquidano a favore di un *expert* una

---

diventare esecutive e costituire titolo per il pagamento di *astreintes*. V. sul punto C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 38.

<sup>(21)</sup> Secondo App. Paris, 1° luglio 1999, *Braspetro Oil Services (Brasoil) c. GMRA*, in *Rev. arb.*, 1999, p. 834 ss., p. 836, « la décision motivée par laquelle les arbitres ont ainsi, après examen des thèses contradictoires des parties et appréciation minutieuse de leur bien-fondé, tranché de manière définitive la contestation qui opposait les parties quant à la recevabilité du recours en révision initié par [le demandeur] en rejetant les prétentions de [celui-ci] et mis fin au litige qui s'était greffé sur l'instance qui leur était soumise, ressort bien à l'évidence à l'exercice du pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral ».

<sup>(22)</sup> In questo senso App. Paris, 9 luglio 1992, *GECL c. GFC*, in *Rev. arb.*, 1993, p. 303, con nota di C. JARROSSON, la quale ha ritenuto, per le tre categorie di atti menzionate, che « ces ordonnances ont ainsi tranché des questions de procédure litigieuses entre les parties, et constituent des décisions de nature juridictionnelle exprimant le pouvoir reconnu aux arbitres pour décider de leur propre compétence et régler de manière autonome la procédure arbitrale ».

<sup>(23)</sup> In questo senso App. Paris, 7 ottobre 2004, *Otor Participations c. Carlyle Holding*, in *Rev. arb.*, 2004, p. 737 ss., per la quale « [l]e prononcé d'astreintes ou d'injonctions constitue un prolongement inhérent et nécessaire à la fonction de juger pour assurer une meilleure efficacité au pouvoir juridictionnel et ne caractérise ainsi aucun dépassement de la mission de l'arbitre ».

somma a titolo di *rémunération*; (e) liquidano un compenso (*honoraires*) a favore degli arbitri <sup>(24)</sup>.

La differenza tra le due categorie di atti è dirimente: i secondi non possono essere oggetto di *recours*, che è invece consentito per i primi <sup>(25)</sup>.

Il secondo comma della norma in commento stabilisce che il lodo può essere dotato di provvisoria esecutività, con o senza l'imposizione di un'idonea cauzione.

Nel sistema previgente, l'allora art. 1479 si limitava a rinviare a quanto previsto per le pronunce giudiziali. Oggi la legge conferisce al tribunale arbitrale un vero e proprio potere di *impérium* — che si aggiunge a quello di *iurisdictio* già affermato — consistente nella capacità di attribuire al lodo l'idoneità a fungere da titolo esecutivo senza dover attendere lo spirare del termine per l'impugnazione (e fatto sempre salvo l'*exequatur*) <sup>(26)</sup>. In questo caso, il tribunale arbitrale può concedere la provvisoria esecuzione, utilizzando una formula esplicita in tal senso, ad esempio condannando la parte a « *payer sans plus attendre* ».

Tale dichiarazione non è necessaria per le misure cautelari e conservative, che sono provvisoriamente esecutive *de droit*.

Il legislatore della riforma disciplina poi la comunicazione del lodo alle parti tramite la *signification*, cioè la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. È richiesta l'indicazione chiara del termine e delle modalità per impugnare la decisione, come già avviene per le sentenze dei giudici statali ex art. 651 NCPC.

Tale disposizione è innovatrice per aver ammesso le parti a derogare a questo formalismo, consentendo la comunicazione del lodo secondo modalità diverse dalla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Su quest'ultimo punto ci si chiede se esistano regole inderogabili — una sorta di « *ordre public de la notification* » — alle quali le parti sono soggette anche in questa fase del procedimento, sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 680 NCPC per le sentenze statali. Si pensi, ad esempio, al fatto che la notificazione debba necessariamente indicare il termine entro cui è possibile esperire impugnazione o appello. Ci si domanda, inoltre, se le parti debbano espressamente convenire una modalità diversa nella

---

<sup>(24)</sup> La liquidazione del compenso degli arbitri, pertanto, resta estranea all'oggetto del procedimento arbitrale e non può avere natura decisoria; eventuali contestazioni al riguardo dovranno essere sollevate dinanzi al tribunale ordinario direttamente nei confronti dell'arbitro. Sul punto v. App. Paris, 23 settembre 1994, in *Rev. trim. dr. comm.*, 1995, p. 396 ss., per cui « la fixation des honoraires des arbitres ne fait pas partie de l'objet du litige et relève du contrat d'arbitrage, différent de celui qui lie les parties et qui fixe l'objet du litige; en conséquence, cette fixation ne peut être contestée dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre la sentence ».

<sup>(25)</sup> Per una schematizzazione v. C. CHINAIS, *Note*, cit. (*supra* nota 20), p. 756.

<sup>(26)</sup> C. JARROSSON, *Réflexion sur l'imperium*, in *études offertes a Pierre Bellet*, cit., p. 269.

convenzione d'arbitrato o se, piuttosto, possano accordarsi in tal senso anche in un momento successivo.

Si tratta di questioni che toccherà alla giurisprudenza risolvere.

#### 6.7. Interpretazione, correzione e completamento del lodo.

**Art. 1485. — *La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu' elle tranche.***

***Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu' il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.***

***Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.***

**Art. 1486. — *Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.***

***Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.***

***La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.***

Gli art. 1485 e 1486, che chiudono il capitolo dedicato alla sentenza arbitrale, disciplinano i tre meccanismi di correzione, interpretazione e completamento del lodo <sup>(27)</sup>.

Anzitutto, con l'emissione del lodo il tribunale arbitrale esaurisce la sua missione (*dessaisissement*). Nondimeno, esso resta competente a pronunciarsi nei suddetti tre casi <sup>(28)</sup>. La ragion d'essere di questa sorta di *prorogatio* del tribunale arbitrale risiede nel fatto che, nelle tre ipotesi sopra indicate, esso non ha del tutto esaurito la propria *mission* ed è dunque giustificata, su iniziativa di una parte, la « *résurrection de l'instance* » <sup>(29)</sup>.

---

<sup>(27)</sup> In tema v. N. GARNIER, *Interpréter, rectifier et compléter les sentences arbitrales internationales*, in *Rev. arb.*, 1995, p. 565 ss.

<sup>(28)</sup> Per una conferma giurisprudenziale di tale competenza v. App. Paris, 12 marzo 2009, *Prince Moulay Hisham Abadía c. Consolidated Contractors Group SAL Holding Company*, in *Rev. arb.*, 2009, p. 432. Per un esempio v. App. Paris, 27 marzo 2003, in *Rev. Arb.*, 2003, p. 553 s. In materia non è quindi disponibile il rimedio della nullità: così Cass., 2<sup>e</sup> civ., 7 gennaio 1999, in *Rev. arb.*, 1999, p. 272.

<sup>(29)</sup> Come definito da PH. GRANDJEAN, *La durée de la mission des arbitres*, in *Rev. arb.*,

L'interpretazione può essere domandata quando il lodo presenta parti poco chiare, fatta salva comunque l'impugnazione quando l'oscurità del contenuto superi la soglia della carenza di motivazione. La correzione, inoltre, è richiesta quando nel lodo si riscontrano errori od omissioni materiali, come avviene nell'ipotesi tipica di errore di calcolo nella liquidazione degli interessi di mora. Infine, il completamento attiene al lodo nel quale il tribunale si è pronunciato solo su alcune e non su tutte le domande proposte (*infra petita*); è escluso il ricorso a tale rimedio nel caso di pronuncia *ultra petita* <sup>(30)</sup>.

Il relativo procedimento — che, si badi, non può essere utilizzato per modificare la decisione del tribunale — deve svolgersi in contraddittorio tra le parti.

Anche il sistema previgente prevedeva tali meccanismi, limitandosi però a rinviare agli artt. da 461 a 463 *NCPC* applicabili alle sentenze dei giudici statali. Il legislatore del 2011 ha invece previsto una disciplina *specificata* per le sentenze arbitrali, che tiene conto delle caratteristiche proprie del procedimento.

Anzitutto, il termine per fare istanza è di tre mesi dalla notificazione della sentenza, così come di tre mesi è il termine per la rettifica da parte del tribunale arbitrale, con la precisazione che questo secondo termine è prorogabile *ex art.* 1463 su accordo delle parti o, in mancanza, dal *juge d'appui*.

Viene poi disciplinato il caso in cui il tribunale arbitrale non possa più riunirsi. In questa ipotesi, riconducibile ai casi di morte o di ricsuzione dell'arbitro, le parti devono accordarsi per ricostituirlo: ove non si trovino d'accordo, si pronuncia direttamente il giudice statale che sarebbe competente in assenza di convenzione d'arbitrato <sup>(31)</sup>.

La possibilità di domandare l'interpretazione, la correzione e il completamento del lodo è ammessa oggi, grazie alla riforma, anche nell'arbitrato internazionale, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 1506, co. 4 (*infra* § 14), richiamo dal quale è comunque esclusa — proprio in ragione della natura internazionale dell'arbitrato — la possibilità d'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria <sup>(32)</sup>.

---

1995, p. 39 ss., p. 51. V. inoltre in tal senso X. NYSSEN, S. NATAF, *L'infra petita dans les sentences rendues en matière d'arbitrage international*, in *Rev. arb.*, 2010, p. 783 ss., p. 791.

<sup>(30)</sup> In questo senso C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français*, cit., p. 41

<sup>(31)</sup> Così, « [l]e pouvoir des juridictions étatiques est recouvré à titre subsidiaire dans la seule hypothèse où le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni. Comme le rappelle la Cour d'appel, il faut démontrer l'impossibilité d'une seconde saisine du tribunal arbitral ». LEGROS, *Note*, App. Paris, 27 giugno 2002, in *Rev. arb.*, 2003, p. 434 ss. Sui casi di impossibilità di ricostituire il tribunale arbitrale v. App. Paris, 19 novembre 1993, *Adami c. Spedidam*, in *Rev. arb.*, 1996, p. 419 ss.

<sup>(32)</sup> La giurisprudenza sia statale sia arbitrale tendeva ad applicare il vecchio art. 1475 anche ai lodi internazionali. Sul punto v. N. GARNIER, *Interpréter*, cit., p. 569 ss.; X. NYSSEN, S. NATAF, *L'infra petita*, cit., p. 788.

La sentenza di rettificazione (*sentence additionnelle*) va portata a conoscenza delle parti nelle stesse modalità previste per la comunicazione del lodo iniziale.

7. *L'exequatur.*

**Art. 1487. —** *La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu' en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.*

*La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.*

*La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.*

*L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.*

**Art. 1488 —** *L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.*

*L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.*

Per essere idoneo all'esecuzione forzata, il lodo arbitrale deve essere munito di *exequatur* da parte del TGI territorialmente competente.

Rispetto al regime previgente, che si rifaceva alle norme sull'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, il legislatore della riforma ha voluto, nell'ottica di una generale razionalizzazione del procedimento arbitrale, semplificare e rendere più spedita la fase esecutiva.

Sono state così introdotte delle norme procedurali, per lo più di derivazione giurisprudenziale, sulle modalità di instaurazione della procedura di *exequatur*, sull'assenza di contraddittorio e sulla conclusione della stessa con ordinanza del TGI <sup>(33)</sup>.

Oltre all'esistenza e alla regolarità formale del lodo <sup>(34)</sup> — sotto il profilo dei documenti da depositare e della sua autenticità — il giudice dell'*exequatur* deve verificare la compatibilità del lodo con l'*ordre public*. Si tratta, segnatamente, dell'ordine pubblico interno, « *dont le principal*

---

<sup>(33)</sup> Cfr. Cass., 1<sup>re</sup> civ., 9 dicembre 2003, *Fédération de Russie c. Noga*, in *Bull. civ.*, I, p. 50 ss.; in *Dalloz*, 2004, p. 1055 ss., con nota di G. WEISZBERG, e p. 3186 ss., con osservazioni di T. CLAY.

<sup>(34)</sup> Sulle quali M.-C. RONDEAU-RIVIERE, *Effets produits par la sentence arbitrale*, in *JCP*, 1996, fasc. 1042, § 102 ss. Tipico caso di inesistenza può essere la richiesta di *exequatur* di una perizia o di un atto del tribunale arbitrale non configurabile come *sentence*.

*effet est de provoquer la nullité des conventions privées qui prétendaient y déroger* »<sup>(35)</sup>. Trattandosi però di un procedimento privo di contraddittorio, la valutazione del giudice è molto limitata, e deve attenersi « *au contrôle d'une régularité apparente* »<sup>(36)</sup>. Pertanto, anche l'eccezione di ordine pubblico va limitata all'ipotesi di contrarietà « *manifeste* », come confermato espressamente dall'art. 1488, co. 1.

Il comma 2 della stessa norma prevede che solo l'ordinanza che rifiuta l'*exequatur* — caso raro, visto il regime del controllo imposto al *TGI* — sia motivata. Ciò al fine di poter esercitare l'impugnazione, che è prevista (coi limiti che vedremo *infra* § 9) solo per l'ordinanza di rigetto.

## SEZIONE V I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

### 8. *L'impugnazione del lodo.*

#### 8.1. *Aspetti generali della riforma.*

In tema di *voies de recours* la riforma ha introdotto alcune significative novità, la più importante delle quali è l'inversione del rapporto tra *appel* e *recours en annulation*. Diversamente dal passato, infatti, oggi il *recours* è la regola e l'*appel* l'eccezione.

In sostanza l'*appel*, mezzo di impugnazione a critica libera e volto alla *réformation* e all'*annulation* del lodo, è declassato a strumento residuale. Specularmente, il principale strumento di impugnazione diventa il *recours en annulation*, un gravame a critica vincolata che conduce all'annullamento del lodo nel solo caso in cui vengano accertati determinati vizi procedurali (*annulation*: fase rescindente), con la previsione di un riesame del merito (*réformation*: fase rescissoria) nel solo caso in cui il giudizio rescindente accerti l'esistenza dei suddetti vizi e se tale riesame non sia espressamente escluso dalle parti.

Lo scopo di tale innovazione è, ancora una volta, rafforzare la stabilità del risultato arbitrale e limitare all'essenziale le possibilità di contestazione del lodo<sup>(37)</sup>.

---

<sup>(35)</sup> P. MAYER, V. HEUZÉ, *Droit international privé*, Paris, 2001, p. 138.

<sup>(36)</sup> M.-C. RONDEAU-RIVIERE, *Effets*, cit., § 104.

<sup>(37)</sup> Con riguardo all'*appel*, il *CFA* aveva proposto un rinvio alle norme sulle impugnazioni in generale di cui agli artt. 542 ss. *NCP*. Tuttavia, i redattori del Decreto hanno escluso tale soluzione, considerando che dette norme risultano difficilmente trapiantabili all'interno del sistema arbitrale. Cfr. E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique*, cit., p. 301.

## 8.2. L'appello.

**Art. 1489.** — *La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.*

**Art. 1490.** — *L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.*

*La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.*

Con la riforma l'*appel*, quale strumento di riesame nel merito della statuizione arbitrale, assume le vesti di rimedio residuale, attivabile solo se le parti l'hanno espressamente contemplato.

La volontà delle parti può esprimersi — ed essere accertata dalla corte d'appello — con qualsiasi forma, nei limiti della certezza; essa può emergere non solo dalla convenzione d'arbitrato, ma anche da un accordo successivo <sup>(58)</sup>.

Ai sensi dell'art. 1490, in caso di *réformation* la corte d'appello procede nei limiti della *mission arbitrale*, dunque con la stessa forma (*en droit* o *en amiable composition*) impiegata nell'arbitrato.

## 8.3. Il ricorso in annullamento.

**Art. 1491.** — *La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.*

*Toute stipulation contraire est réputée non écrite.*

**Art. 1492.** — *Le recours en annulation n'est ouvert que si:*

*1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou*

*2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou*

*3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou*

*4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou*

*5° La sentence est contraire à l'ordre public ou*

*6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.*

**Art. 1493.** — *Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle*

---

<sup>(58)</sup> In questo senso, esattamente, C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français*, cit., p. 46.

***statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.***

Il *recours en annulation*, tipico « *contrôle de légalité* » dei lodi, è divenuto con la riforma il principale mezzo d'impugnazione dei lodi arbitrari. Se le parti hanno concordato di rendere disponibile il rimedio dell'*appel*, il ricorso in annullamento è precluso; in caso contrario, il rimedio del *recours* resta attivabile nonostante qualsiasi volontà contraria delle parti stesse. Così, rimane aperta *una sola via* di contestazione del lodo arbitrale <sup>(39)</sup>.

Il *recours*, come abbiamo già detto, è rimedio a critica vincolata. Resta quindi esclusa una revisione del lodo nel merito e un'eventuale richiesta promossa dalla parte in questo senso sarà considerata irricevibile, dal momento che « *la Cour n'est pas juge du procès, mais de la sentence* » <sup>(40)</sup>.

L'elenco dei motivi, che poco si discosta dal regime previgente, è tassativo e deve essere interpretato restrittivamente <sup>(41)</sup>. A cambiare rispetto alla disciplina precedente sono i n. 1 e 6. Inoltre, l'indicazione dei motivi data dalla parte non è vincolata e la corte può procedere a una loro corretta riqualificazione (*requalification du grief*).

(1) Il primo motivo di impugnazione contempla l'ipotesi in cui il tribunale arbitrale si sia ritenuto a torto competente o incompetente.

Tale motivo ricalca sostanzialmente il previgente motivo n. 1 dell'art. 1484, riferito al caso in cui « *l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée* ». Si trattava, allora, di sanzionare con l'annullamento un lodo che aveva affermato, a torto, la competenza degli arbitri. L'ipotesi opposta dell'(errata) incompetenza, invece, era inclusa nel diverso motivo della mancata conformità alla *mission arbitrale* (vecchio art. 1484, n. 3). Oggi, con la riforma, si riuniscono in un solo motivo i casi di competenza e quelli di incompetenza del tribunale arbitrale.

Esso concerne anzitutto l'ipotesi di convenzione d'arbitrato nulla o inesistente, ad esempio per assenza di consenso delle parti, violazione della forma scritta prescritta dall'art. 1443 (*supra* § 2.2, 1<sup>a</sup> parte), mancanza di oggetto.

Nella prassi spesso si invoca la nullità per contrarietà all'art. 2061 del *code civil*, quando le parti non sono qualificabili come professionisti (sulla questione v. *supra* § 2.5, 1<sup>a</sup> parte). Tuttavia, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento restrittivo nei confronti di questo motivo, chiarendo che la partecipazione senza riserve al procedimento arbitrale è di ostacolo alla ricevibilità del ricorso <sup>(42)</sup>.

---

<sup>(39)</sup> Così E. LOQUIN, *Voies de recours*, in *JCP*, 2012, fasc. 1046, § 12.

<sup>(40)</sup> Così App. Paris, 23 marzo 2006, in *Rev. arb.*, 2007, p. 100 ss.

<sup>(41)</sup> Cass., 2<sup>e</sup> civ., 26 luglio 1985, in *JCP*, 1985, p. 307 ss.

<sup>(42)</sup> Cfr. al riguardo Cass., 1<sup>re</sup> civ., 26 gennaio 1994, in *Rev. arb.*, 1995, p. 443 ss.



Particolarmente delicate sono le ipotesi di annullamento per *incompromettibilità* della controversia o *indisponibilità dei diritti* che ne costituiscono l'oggetto, le quali dovrebbero comportare la nullità della convenzione d'arbitrato rispettivamente *ex art.* 2060 e 2059 del *code civil*.

L'art. 2060 sancisce l'incompromettibilità (*inarbitrabilité*) di tutte le questioni di stato e capacità delle persone e di quelle relative al divorzio, denominate nel loro complesso « *noyau dur* » degli ambiti esclusi dall'arbitrato<sup>(43)</sup>. Ad esse si aggiungono quelle « *intéressant les collectivités publiques et les établissements publics* » e, più in generale, « *toutes les matières qui intéressent l'ordre public* ».

Si registra sul punto un'evoluzione della giurisprudenza nel senso di limitare i poteri del giudice dell'impugnazione ed estendere quelli del tribunale arbitrale nell'applicazione delle norme di ordine pubblico interno. In particolare, la sola rilevanza dell'ordine pubblico non rende di per sé la controversia non compromettibile, pena il venir meno della funzione giurisdizionale degli arbitri: di conseguenza, « *il appartient à l'arbitre, hors les cas où la non arbitrabilité relève de la matière, de mettre en oeuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l'annulation* »<sup>(44)</sup>.

Il tribunale arbitrale, pertanto, ha il dovere di emettere un lodo conforme all'ordine pubblico, valutandone adeguatamente l'impatto sulla controversia. Solo nella misura in cui ciò non sia avvenuto, potrà intervenire in fase successiva l'annullamento.

L'art. 2059, inoltre, vieta l'arbitrato su diritti indisponibili. Sono tali i diritti della personalità (diritto morale dell'autore o dell'artista) o i diritti legati a situazioni specifiche di soggetti deboli (lavoratori, consumatori, ecc.). In aggiunta, risultano non arbitrabili le procedure concorsuali (*procédures collectives*), riservate alla competenza esclusiva del *tribunal de commerce* (art. R 662-3 del *code du commerce*).

Infine, rientra nel motivo in commento l'ipotesi di violazione del termine di durata del procedimento, in assenza di una regolare proroga (che è riservata alle parti o al giudice, non al tribunale arbitrale: cfr. *supra* § 5.2, 1<sup>a</sup> parte). Tale violazione, infatti, si ripercuote sulla competenza degli arbitri, perché incide sulla validità della convenzione d'arbitrato la quale, allo spirare del termine previsto dalla legge o dalle parti per il procedimento arbitrale, deve considerarsi priva di effetti.

A questo fine, la data da prendere come riferimento è quella indicata nel lodo o quella di apposizione delle firme degli arbitri oppure, in caso di firme apposte in date diverse, quella della *délibéré*<sup>(45)</sup>.

(2) Il secondo motivo riguarda l'irregolare « *constitution* » (e non più

---

(43) E. LOQUIN, *Voies de recours*, cit., § 49.

(44) Così Cass., Ch. comm., 9 aprile 2002, in *Rev. arb.*, 2002, p. 777 ss.

(45) Per la giurisprudenza, infatti, è sufficiente che due firme su tre si riferiscano a data anteriore al termine del procedimento per dimostrare che una deliberazione da parte della

« *composition* », come in precedenza) del tribunale arbitrale. Esso include ogni possibile vizio concernente la fase di costituzione del tribunale, derivante dal mancato rispetto vuoi della volontà delle parti, vuoi di regole imperative attinenti al processo, vuoi del principio di indipendenza del tribunale arbitrale.

Si ricomprendono così nel motivo le seguenti ipotesi: (a) violazione della regola che impone un numero dispari di arbitri, che è considerata d'*ordre public*, dovendosi peraltro ricordare, al riguardo, che è possibile procedere al completamento del collegio entro un mese dall'accettazione dei due arbitri già nominati (v. art. 1451, *supra* § 4.2, 1<sup>a</sup> parte), nel qual caso il ricorso per annullamento contro la sentenza sarà irricevibile <sup>(46)</sup>; (b) nomina ad arbitro di persona giuridica, purché effettivamente avvenuta; (c) violazione dell'eguaglianza delle parti nella costituzione del tribunale arbitrale (v. *supra* § 4.3, 1<sup>a</sup> parte); (d) violazione dell'accordo delle parti sulle modalità di costituzione del tribunale arbitrale, ivi incluse quelle realizzate dall'istituzione arbitrale e dal *juge d'appui* <sup>(47)</sup>; (e) nomina di arbitro in realtà non indipendente, sempre che la questione sia già stata sottoposta all'istituzione arbitrale o al *juge d'appui* entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1456, co. 3 e salvo che la causa di riconsuazione emerga solo dopo l'emissione del lodo.

(3) Il terzo motivo, che si riferisce al caso di pronuncia *ultra vires* degli arbitri, è quello che più si presta a tecniche defatigatorie della parte soccombente, ed è infatti molto abusato nella prassi. La giurisprudenza, proprio per evitare un uso spregiudicato di questo motivo, ha adottato un atteggiamento restrittivo, prestando molta attenzione a non violare il divieto di riesame del merito della causa (*principe de la non-révision du fond*) <sup>(48)</sup>.

La norma si occupa in sintesi delle seguenti ipotesi, foriere di annullamento: (a) *ultra petita*, quando il lodo ha esorbitato le domande presentate dalle parti, ad esempio mutando il titolo di responsabilità previsto nel compromesso ovvero riconoscendo all'attore una somma maggiore di quella richiesta (ma non nell'opposto caso di *infra petita*, che legittima

---

maggioranza ha avuto luogo all'interno del *délai arbitral*: Cass., 1<sup>re</sup> civ., 15 luglio 1999, in *Rev. arb.*, 1999, p. 623.

<sup>(46)</sup> La previsione di un numero pari di arbitri non rende nulla la convenzione d'arbitrato, ma si ripercuoterà in termini di nullità sul lodo, qualora non si sia dato corso al procedimento di completamento del collegio previsto dall'art. 1451. Sul punto v. Cass., 2<sup>o</sup> civ., 25 marzo 1999, in *Rev. trim. dr. comm.*, 1999, p. 370 ss., con nota di E. LOQUIN.

<sup>(47)</sup> Si badi che contro l'ordinanza del *juge d'appui*, che risolve una questione inerente alla costituzione del tribunale arbitrale ex art. 1451, è proponibile ricorso in Cassazione (*appel-nullité*) nonostante il divieto dell'art. 1460, co. 3 (v. *supra* § 4.7, 1a parte). L'esperimento di tale rimedio dovrebbe a rigore precludere la proposizione di un successivo *recours en annulation* contro il lodo.

<sup>(48)</sup> Per una sintesi della casistica v. E. LOQUIN, *Voies de recours*, cit., § 62.

l'attivazione della procedura di completamento: v. *supra* § 6.7)<sup>(49)</sup>; (b) « *usurpation* », quando il tribunale arbitrale ha deciso *en amiable composition*, pur in assenza di accordo delle parti (ma non nel caso in cui, chiamato a giudicare *en amiable composition*, il tribunale arbitrale abbia fatto uso di regole di diritto, ritenendo tale soluzione « *la plus juste* ») o viceversa<sup>(50)</sup>; (c) « *modération* », quando il tribunale arbitrale, giudicando *en amiable composition*, ha reso più eque le condizioni contrattuali in essere tra le parti, sostituendo alle obbligazioni originarie di nuove e modificando l'economia complessiva dell'accordo esistente<sup>(51)</sup>; (d) mancato rispetto delle regole di procedura volute dalle parti (*stipulations procédurales*)<sup>(52)</sup>.

(4) Il quarto motivo concerne il rispetto del *principio del contraddittorio*. Si tratta di un principio — come già abbiamo visto — che permea l'intera procedura arbitrale e la cui violazione, purché effettiva, configura un motivo di annullamento.

Opera in questo contesto il principio dell'*estoppel*. Così, per giurisprudenza costante la violazione deve essere fatta tempestivamente valere, se ancora possibile, dinanzi al tribunale arbitrale, altrimenti può presumersi che la parte lesa vi abbia rinunciato e, di conseguenza, il *recours* risulterà inammissibile<sup>(53)</sup>.

Inoltre, la prassi ha avuto modo di considerare numerose ipotesi inerenti a questo motivo, che vanno dalla mancanza di citazione di una parte dinanzi al tribunale arbitrale al mancato scambio di memorie, dalla menzione nel lodo di un documento non comunicato alla controparte — purché tale documento si sia rivelato determinante per l'esito della causa — all'estrema brevità del termine imposto per lo scambio di scritti difensivi, sino all'assenza di discussione su documenti reperiti da terzi o sulle conclusioni di una consulenza tecnica.

Una questione particolarmente dibattuta riguarda il dovere degli arbitri — sanzionato con l'annullamento — di stimolare il contraddittorio sui punti di diritto sollevati in corso di causa. In via generale, il problema era stato risolto dalla Cassazione facendo salvo il potere degli arbitri di

---

<sup>(49)</sup> Così, se il compromesso prevedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale, il tribunale arbitrale non può accertare la sussistenza di responsabilità aquiliana: Cass., 1<sup>re</sup> civ., 6 marzo 2007, in *Rev. arb.*, 2007, p. 144. Per la seconda ipotesi v. Cass., 2<sup>e</sup> civ., 25 marzo 1992, in *Rev. arb.*, 1992, p. 671.

<sup>(50)</sup> Ad esempio quando il tribunale arbitrale, chiamato a decidere *en amiable composition*, ha emesso una condanna senza verificare « si l'équité imposait cette obligation »: App. Grenoble, 15 dicembre 1999, in *Rev. arb.*, 2001, p. 135 ss. Cfr. inoltre, sulla prima ipotesi, Cass., 1<sup>re</sup> civ., 29 novembre 1995, in *Rev. arb.*, 1996, p. 55 ss.

<sup>(51)</sup> Così per giurisprudenza costante: v. ad esempio Cass., 2<sup>e</sup> civ., 29 novembre 1995, in *Rev. arb.*, 1996, p. 56 ss.

<sup>(52)</sup> V. recentemente Cass., 1<sup>re</sup> civ., 5 marzo 2008, in *Rev. arb.*, 2009, p. 401 ss.

<sup>(53)</sup> In questo senso v. Cass., 1<sup>re</sup> civ., 28 marzo 2008, in *Rev. arb.*, 2008, p. 345 ss.; App. Paris, 31 gennaio 2008, *ibid.*, 2008, p. 487 ss.

qualificare la fattispecie loro sottoposta in piena libertà, anche se la giurisprudenza più recente tende ad assumere posizioni più restrittive al riguardo <sup>(54)</sup>.

(5) Il quinto motivo riguarda la *contrarietà all'ordine pubblico*. Rispetto alla previgente disciplina dell'art. 1484, per il quale l'annullamento poteva essere pronunciato se « *l'arbitre a violé une règle d'ordre public* », il nuovo testo segna un decisivo cambiamento di rotta verso una concezione « *minimaliste* » del controllo del giudice <sup>(55)</sup>.

Secondo questa concezione, il giudice dell'impugnazione ha un potere di verifica del lodo limitato non al suo contenuto, ma alla soluzione pratica che esso configura, senza poter esaminare la correttezza del lodo o la capacità di convincimento delle motivazioni addotte dal tribunale arbitrale <sup>(56)</sup>. Ad essa si oppone un orientamento qualificato « *maximaliste* », per il quale il giudice ha il dovere di sindacare il ragionamento del tribunale arbitrale nel suo insieme, con conseguente necessità di procedere all'annullamento ogniqualvolta riscontri una violazione di norme d'ordine pubblico <sup>(57)</sup>.

Espressione della prima concezione, con una variante ancora più estrema, è la più recente giurisprudenza. Nel caso *Thalès* del 2004, la *Cour d'appel* di Parigi ha chiarito che il giudice dell'annullamento non può rimettere in causa le determinazioni degli arbitri, pena la violazione del divieto di riesame del lodo nel merito: per condurre all'annullamento, la violazione deve essere « *flagrant, effectif et concret* » <sup>(58)</sup>. Tale visione è stata "ratificata" dalla Suprema Corte nel 2008 con la sentenza *Cytec*, che

---

<sup>(54)</sup> Sul tema si confrontino Cass., 1<sup>re</sup> civ., 28 febbraio 1995, in *Rev. arb.*, 1995, p. 597 ss. e App. Paris, 27 novembre 1997, *ibid.*, 1998, p. 684 ss., con App. Paris, 19 giugno 2008, *Egypte c. Engels Austria GMB*, *ibid.*, 2010, p. 105 ss.

<sup>(55)</sup> In questo senso E. LOQUIN, *Voies de recours*, cit., § 75; *contra* E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique*, cit., p. 325, secondo i quali il mancato espresso riconoscimento della soluzione « *minimalista* » implicherebbe un rifiuto di tale orientamento in quanto ritenuto eccessivo, anche se i due Autori ammettono al riguardo che sia opportuno « *placer très haut la barre de la violation de l'ordre public international* ».

<sup>(56)</sup> Così Cass., 2<sup>e</sup> civ., 20 febbraio 1991, *Sica Veradour*, in *Rev. arb.*, 1991, p. 447 ss., con nota di L. IDOT, per la quale « *le contrôle de la cour d'appel [...] doit porter, non sur la qualification que les arbitres ont donné dans la convention liant les parties, même s'il est prétendu que celle-ci est régie par des dispositions d'ordre public, mais sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public* ». Per questa concezione v. E. LOQUIN, *Voies de recours*, cit., § 75; in giurisprudenza v. App. Paris, 27 ottobre 1994, in *Rev. arb.*, 1994, p. 709 ss.; App. Paris, 12 gennaio 1995, *Ibid.*, 1996, p. 72 ss.

<sup>(57)</sup> Cfr. App. Paris, 30 settembre 1993, *European Gas Turbines*, in *Rev. arb.*, 1994, p. 359 ss., per la quale « *le contrôle de la cour d'appel doit porter en fait et en droit sur tous les éléments permettant de justifier l'application ou non de la règle d'ordre public et dans l'affirmative d'apprécier au regard de celle-ci la licéité du contrat* ».

<sup>(58)</sup> Così App. Paris, 18 novembre 2004, *Thalès Air Defence BV v. GIE Euromissile*, in *Journ. dr. int.*, 2005, p. 357 ss., con nota di A. MOURRE, e in *Rev. arb.*, 2004, p. 986 ss., sulla quale v. pure il commento articolato di L.G. RADICATI DI BROZOLO, *L'illicéité « qui crève les yeux »: critère de contrôle des sentences au regard de l'ordre public international (à propos de l'arrêt Thalès de la Cour d'appel de Paris)*, *ibid.*, 2005, p. 529 ss.

ha esplicitamente ripreso i tre aggettivi già usati dai giudici parigini <sup>(59)</sup>. Com'è stato evidenziato da autorevole dottrina su questa giurisprudenza, « [l]e resultat est un parodie de contrôle, un contrôle de l'apparence » <sup>(60)</sup>.

Resta da capire se, una volta intesa la nuova formulazione della norma in senso « minimalista », essa includa anche questo orientamento progressista. A tale quesito si deve rispondere negativamente, dal momento che una cosa è sanzionare con l'annullamento la contrarietà all'ordine pubblico degli effetti che un lodo arbitrale produce in un determinato ordinamento, altro è limitare tale sanzione a una verifica della sua apparenza, che rischia di trasformare l'arbitrato in « *un sanctuaire où les pratiques illicites ne puissent pas être sanctionnées* » <sup>(61)</sup>.

(6) Il sesto ed ultimo motivo include diverse ipotesi di vizi sostanziali e formali del lodo. Per esse, l'annullamento non è automatico, ma è sottoposto alla condizione indicata dall'art. 1483, co. 2 (*supra* § 6.5), operando solo ove non sia possibile ricostruire, guardando al processo o altrove, il dato mancante. Tipico caso a questo proposito è dato dalla sentenza priva di data, che però sia stata notificata prima del decorso del termine per l'esaurimento del procedimento arbitrale.

Il motivo più problematico è sicuramente quello dell'*assenza di motivazione*. Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che il controllo del giudice dell'impugnazione deve limitarsi alla verifica *dell'esistenza* della motivazione, senza addentrarsi nel merito delle argomentazioni del tribunale arbitrale. Non è ammessa, insomma, alcuna valutazione sull'esattezza e la solidità del ragionamento degli arbitri <sup>(62)</sup>. È pertanto irricevibile il ricorso fondato sul motivo dell'esistenza di una contraddizione interna alla motivazione del lodo, che costituisce in verità un tentativo di riesame nel merito della decisione arbitrale <sup>(63)</sup>.

Quanto agli effetti dell'accoglimento del ricorso in annullamento, l'art. 1493 prevede — come in precedenza — che nel caso di annullamento del lodo per uno dei motivi sopra citati, si procederà al riesame della controversia nel merito (*juger le fond*).

Le parti, tuttavia, possono accordarsi in senso contrario, sia nella convenzione d'arbitrato sia successivamente, quindi dinanzi alla corte stessa, privando così quest'ultima del suo potere di riesame. Il requisito della volontà delle parti, in questo caso, è richiesto per ragioni pragmati-

---

<sup>(59)</sup> Cass., 1<sup>re</sup> civ., 4 giugno 2008, *SNF c. Cytec Industries B.V.*, in *Rev. arb.*, 2008, p. 473 ss., con nota di I. FADLALLAH, in relazione a App. Paris, 23 marzo 2006, *SNF c. Cytec*, in *Rev. arb.*, 2007, p. 97 ss., e in *Rev. trim. dr. comm.*, 2005, p. 263 ss. Sulla sentenza come conferma dell'approccio « minimalista » v. L.G. RADICATI DI BROZOLO, *L'illicéité*, cit., p. 549 s.

<sup>(60)</sup> E. LOQUIN, *Voies de recours*, cit., § 75.

<sup>(61)</sup> *Ibid.*, *ult. loc. cit.*

<sup>(62)</sup> Per tutte v. Cass., 1<sup>re</sup> civ., 28 febbraio 1995, in *Rev. arb.*, 1995, p. 597 ss., con nota di D. BUREAU, nonché App. Paris, 28 febbraio 1992, *ibid.*, 1992, p. 649 ss.

<sup>(63)</sup> V. Cass., 1<sup>re</sup> civ., 11 maggio 1999, in *Rev. arb.*, 1999, p. 811 ss.

che: esso consente loro, a meno che non si esprimano in senso contrario, di evitare un nuovo procedimento arbitrale, con notevole risparmio in termini di tempo e denaro <sup>(64)</sup>.

Altro caso in cui al giudice dell'impugnazione non è consentito un riesame nel merito riguarda l'ipotesi di annullamento del lodo per inesistenza o nullità della convenzione d'arbitrato. Qui, infatti, le parti dovranno rivolgersi di nuovo al loro giudice naturale, quindi al giudice statale <sup>(65)</sup>.

Il riesame nel merito non è ammesso nell'arbitrato internazionale (v. *infra* § 21.1).

#### 8.4. Disposizioni comuni.

**Art. 1494.** — *L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.*

**Art. 1495.** — *L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.*

**Art. 1496.** — *Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.*

**Art. 1497.** — *Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut:*

*1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou*

*2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.*

**Art. 1498.** — *Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.*

*Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.*

---

<sup>(64)</sup> Così esattamente E. LOUIN, *Voies de recours*, cit., § 87.

<sup>(65)</sup> In questo senso Cass., 1<sup>re</sup> civ., 1° dicembre 1993, in *Rev. arb.*, 1997, p. 601 ss.

Le norme qui indicate disciplinano gli aspetti comuni all'*appel* e al *recours en annulation*. Esse si occupano anzitutto della competenza *ratione loci*, determinando nella Corte d'appello del luogo nel quale è stato reso il lodo arbitrale il giudice competente a decidere sull'impugnazione del lodo stesso.

La novità maggiore della riforma concerne il termine per l'impugnazione, che nella disciplina previgente decorreva dal giorno della notifica del lodo reso esecutivo (« *la sentence revêtue de l'exequatur* », recitava il vecchio art. 1486 *NCPC*). Oggi attendere il rilascio dell'*exequatur* non è più necessario: è dalla notifica del lodo che inizia a decorrere il termine di decadenza per la proposizione del gravame, così accelerando la formazione del giudicato.

Il procedimento è regolato dalle stesse norme di rito (artt. da 900 a 930-1) che regolano i procedimenti davanti alla Corte d'appello.

Viene inoltre confermato il principio per cui, in caso di proposizione di *appel* o di *recours en annulation*, l'esecuzione della sentenza è sospesa, ma solo se il lodo stesso non è provvisoriamente esecutivo. Così, se gli arbitri, com'è loro facoltà, attribuiscono al lodo il carattere della provvisoria esecutività (art. 1484, *infra* § 6.6), l'esecuzione non potrà essere sospesa se non nell'ipotesi di « *conséquences manifestement excessives* ». Viceversa, ove il lodo non sia dotato di provvisoria esecutività, il giudice d'appello potrà conferirla in tutto o in parte. Tali specificazioni contribuiscono a sollecitare la provvisoria esecutività del lodo arbitrale, quindi ad accelerarne l'esecuzione: tale è l'evidente scopo della riforma <sup>(66)</sup>.

#### 9. L'impugnazione dell'ordinanza sull'*exequatur*.

**Art. 1499.** — *L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.*

*Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.*

**Art. 1500.** — *L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.*

*Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.*

Il legislatore della riforma conferma il principio per cui non è possibile

---

<sup>(66)</sup> C. SERAGLINI, *L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011*, in *Cahiers arb.*, 2011, pp. 380 ss.

impugnare la decisione che accorda l'*exequatur*. Tuttavia, quando è proposto *appel* o *recours en annulation*, ciò comporta « *de plein droit* » l'impugnazione dell'ordinanza di *exequatur*, senza che sia necessario sollevare una doglianza *ad hoc*.

In base al disposto dell'art. 1500 *NCP*, che conferma il sistema precedente, l'ordinanza che rifiuta l'*exequatur* è invece suscettibile di appello, esperibile entro un mese dalla notificazione.

Il legislatore della riforma ha precisato che, nel quadro di questo appello, le parti possono impugnare il lodo, con i mezzi ordinari dell'*appel* o del *recours en annulation*, « se il termine per esercitarli non è spirato ». Tuttavia, i primi commentatori della norma hanno osservato che nel caso non fosse più possibile instaurare un giudizio d'appello o di impugnazione perché è spirato il termine, o nel caso in cui una parte non avesse proposto la relativa domanda, si potrebbe sempre contestare il lodo per uno dei motivi di cui all'art. 1492, e cioè per uno dei motivi che legittimano il *recours en annulation*, tenuto conto del fatto che i motivi del rifiuto di concessione dell'*exequatur* non sono indicati nell'art. 1488<sup>(67)</sup> e che la giurisprudenza ha sempre considerato la non contrarietà all'ordine pubblico solo uno dei motivi per cui può negarsi l'*exequatur* alla sentenza arbitrale<sup>(68)</sup>.

#### 10. I mezzi straordinari di impugnazione.

**Art. 1501. — *La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.***

**Art. 1502. — *Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603.***

***Le recours est porté devant le tribunal arbitral.***

***Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.***

***La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.***

Per quanto riguarda i mezzi *straordinari* di impugnazione dei lodi, il legislatore della riforma ne ha modificato la disciplina, raccogliendoli in un'apposita sezione dedicata alle « *autres voies de recours* »: si tratta della

---

<sup>(67)</sup> Così E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique*, cit., p. 303.

<sup>(68)</sup> App. Paris, 11 luglio 1978, in *Rev. arb.*, 1978, pp. 538 ss., con nota di J. VIATTE; Cass., Civ. 1<sup>re</sup>, 10 giugno 1997, *OTV c/Hilmarton*, in *Dalloz*, 1998, pp. 1033 ss., con nota di E. GAILLARD.



*tierce opposition* e del *recours en révision*. L'*opposition* (del contumace) e il ricorso in Cassazione sono invece preclusi.

La normativa previgente contemplava espressamente, quale rimedio straordinario, solo il *recours en révision*. La giurisprudenza, però, considerava esperibile nei confronti del lodo anche l'opposizione di terzo, punto che la riforma del 2011 ha dunque confermato.

Quanto anzitutto all'opposizione di terzo, essa è consentita di fronte al giudice che sarebbe stato competente in assenza di arbitrato. Legittimato a proporla è il terzo i cui interessi sono lesi dal lodo. Se accolta, l'opposizione comporta il riesame nel merito dei capi del lodo impugnati. La sentenza che la definisce è suscettibile di ricorso in Cassazione.

In secondo luogo, il *recours en révision* — ammesso prima della riforma « *dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements* » e oggi solo con riguardo a talune norme specificamente richiamate — va proposto dinanzi allo stesso tribunale arbitrale che ha deciso la causa. Si tratta di una novità di grande rilievo <sup>(69)</sup>. Siffatto *recours*, del resto, è volto ad ottenere un riesame della causa nel merito e, dunque, un nuovo lodo. Chi meglio del tribunale arbitrale potrebbe essere in grado di effettuare tale riesame?

I motivi di ricorso, indicati nell'art. 595 richiamato, sono la frode di una parte a danno dell'altra, il ritrovamento di documenti decisivi per la causa o l'esperimento di testimonianze o l'utilizzo di documenti poi dichiarati falsi.

## SEZIONE VI L'ARBITRATO INTERNAZIONALE

### 11. *Aspetti generali della riforma.*

Dopo ampio dibattito — soprattutto dottrinale — il legislatore francese ha mantenuto la distinzione tra arbitrato interno e internazionale, confermando l'impianto già in vigore e deludendo le aspettative di chi auspicava l'estensione, all'arbitrato interno, del regime previsto per l'arbitrato internazionale, caratterizzato com'è noto da una « *souplesse procédurale* » e da un liberalismo marcati <sup>(70)</sup>.

---

<sup>(69)</sup> Il legislatore della riforma ha assecondato le critiche mosse dalla dottrina francese intorno al vecchio art. 1491, il quale stabiliva la competenza della Corte d'appello, distinguendo così nettamente i lodi dalle sentenze dei giudici statali, che invece erano soggette a *révision* davanti allo stesso giudice che le aveva emesse. Cfr. sul tema T. CLAY, *Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales*, in *Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel*, in *Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard*, Paris, 2010, p. 651 ss.

<sup>(70)</sup> V. al riguardo J. PELLERIN, *Monisme ou dualisme, le point de vue française*, in *Cah. arb.*, 2006, p. 5 ss.; F. PERRET, *Arbitrage interne/international ou arbitrage tout court*:

Nel suo complesso, dunque, il sistema francese rimane caratterizzato dalla dicotomia « *règles imposées* » per l'arbitrato domestico, e « *simple renvoi à la volonté des parties et de l'arbitre* » per quello internazionale <sup>(71)</sup>.

Sotto un profilo generale, il Rapporto richiama due principi, affermati dalla giurisprudenza e destinati a permeare tuttora la disciplina dell'arbitrato internazionale.

Il primo principio, espresso nel celebre caso *Galakis* <sup>(72)</sup>, afferma che uno Stato o un'altra persona giuridica di diritto pubblico, nella loro veste di parti di una convenzione d'arbitrato, non possono invocare la propria legge nazionale — segnatamente i limiti imposti agli enti pubblici per la conclusione di compromessi validi — al fine di contestare l'applicazione della convenzione stessa. La sentenza, che risale al 1966, riconobbe implicitamente l'esistenza di un « *système transnational particulier* », comprensivo degli « *usages du commerce international* », destinato a superare le restrizioni imposte dal diritto francese quando si richiede il riconoscimento di un lodo straniero <sup>(73)</sup>.

Il secondo principio è stato recentemente stabilito nel caso *Putrabali* <sup>(74)</sup>: un lodo internazionale non può dirsi ancorato (« *rattaché* ») ad alcun ordine giuridico e la sua regolarità dovrà pertanto essere esaminata unicamente alla luce delle regole del Paese dove il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati, con conseguente irrilevanza del collegamento dell'arbitrato con l'ordinamento della sede.

Trattasi della nota questione degli effetti prodotti in Francia da un lodo annullato nel Paese d'origine, rispetto alla quale le corti francesi « *n'ont pas à se préoccuper de la décision d'annulation* », ma devono limitarsi a controllare la regolarità del lodo con riguardo alle norme di diritto francese (quindi, in base al sistema attuale, guardando all'art. 1520 *NCPC*) <sup>(75)</sup>.

---

*dualisme ou monisme ?*, *ibid.*, 2006, p. 11 ss.; P. MAYER, *Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage internationale?*, in *Rev. arb.*, 2005, p. 361 ss.; Nella dottrina italiana v. per tutti L. G. RADICATI DI BROZOLO, *Requiem per il regime dualista dell'arbitrato internazionale in Italia? Riflessioni sull'ultima riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 1267 ss.; M. A. LUPOLI, *Quel che resta dell'arbitrato con elementi di estraneità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 1339 ss.

<sup>(71)</sup> La dicotomia è di P. MAYER, *Faut-il distinguer*, cit., p. 363.

<sup>(72)</sup> Cass., 1<sup>re</sup> civ., 2 maggio 1966, *Le Trésor Public c. Galakis*, in *Rev. arb.*, 1966, p. 99 ss. e in *Revue crit. dr. int. privé*, 1967, p. 553 ss., con nota di B. GOLDMAN.

<sup>(73)</sup> Per un commento organico in questo senso v. F. RIGAUX, *Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale. Cours générale de droit international privé*, in 213 *Recueil des Cours*, 1989, p. 246 ss.

<sup>(74)</sup> Cass., 1<sup>re</sup> civ., 29 giugno 2007, *PT Putrabali Adyamulia c. Rena Holding et Mnoguitia Est Epices*, in *Rev. arb.*, 2007, p. 507 ss., con nota di J.-P. ANCEL e di E. GAILLARD, il quale definisce il caso uno « *des grandes arrêts du droit français de l'arbitrage international* ».

<sup>(75)</sup> App. Paris, 29 settembre 2005, *Bechtel c. Direction générale de l'aviation civile de l'Emirat de Dubai*, in *Rev. arb.*, 2006, p. 695 ss. e in *Riv. arb.*, 2005, p. 374 ss., con nota di Z. CRESPI REGHIZZI, *Una recente pronuncia della Corte d'appello di Parigi in tema di exequatur*

Questo orientamento non sembra porsi peraltro in contrasto con la Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali del 10 giugno 1958, la quale all'art. VII si limita a fissare uno *standard* minimo di riconoscimento, senza disciplinare in alcun modo il riconoscimento dei lodi stranieri annullati nello Stato della sede <sup>(76)</sup>.

Siffatto processo di « denazionalizzazione » o « delocalizzazione » dell'arbitrato è forse l'aspetto più rimarchevole del sistema francese ed è oggetto di interessanti riflessioni sul piano dottrinale, alle quali non possiamo che rinviare <sup>(77)</sup>.

Il Rapporto evidenzia l'attualità di questo consolidato orientamento giurisprudenziale senza rimetterlo in discussione e, nello stesso tempo, senza consacrarlo all'interno del Decreto.

Se dunque la riforma, nel suo complesso, ha recepito e codificato altri aspetti della giurisprudenza nazionale (che era proprio tra gli obiettivi primari della riforma, cfr. *supra* § 1, 1<sup>a</sup> parte), non è stato così per questi due principi in materia di arbitrato internazionale <sup>(78)</sup>. Il che lascia pensare che, nonostante sia intervenuta una imponente e attesa riforma, le corti francesi continueranno ancora a giocare un ruolo centrale.

## 12. Definizione.

### **Art. 1504. — *Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.***

---

di un lodo arbitrale annullato nel paese d'origine. Sul tema v. poi il *leading case* Cass., civ. 1<sup>re</sup>, 9 ottobre 1984, *Pebalk Ticaret Sirketi c. Norsolor SA*, in *Rev. arb.*, 1985, p. 431 ss., con nota di B. GOLDMAN. Per una riflessione v. T. TAMPIERI, *Riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale reso all'estero ed annullato nel paese d'origine: spunti comparatistici e prospettive*, in *Riv. arb.*, 2001, p. 361 ss.; P. FOUCHARD, *La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays d'origine*, in *Rev. arb.*, 1997, p. 329 ss.

<sup>(76)</sup> Sul punto v. J. PAULSSON, *Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding Local Standard Annulments*, in 6 *Asia Pacific Law Rev.*, 1998, p. 1 ss., p. 6 ss.

<sup>(77)</sup> Cfr., tra i tanti, O. SANDROCK, *To Continue Nationalizing or to De-Nationalize? That is Now the Question in International Arbitration*, in 12 *Am. Rev. Int. Arb.*, 2001, p. 301 ss., p. 302; J. PAULSSON, *Delocalization of International Commercial Arbitration: When and Why It Matters*, in 32 *Int. Comp. Law Quart.*, 1983, p. 53 ss.; W.W. PARK, J. PAULSSON, *The Binding Force of International Arbitral Awards*, in 23 *Virginia Journ. Int. Law*, 1982-1983, p. 253 ss., spec. p. 261 ss.

Contrario a questo orientamento è la giurisprudenza di altri Paesi: cfr. al riguardo, a titolo di esempio, *TermoRio S.A. ESP v. Electranta SP*, 487 F.3d 928 (App. D.C. Cir. 2007), in *Riv. arb.*, 2008, p. 100 ss., con nota di A. ATTERITANO, *Il lodo annullato nello Stato sede dell'arbitrato non può essere eseguito o riconosciuto all'estero, perché è un lodo che non esiste*, comparando però tale pronuncia con App. Amsterdam, 28 aprile 2009, commentata criticamente da A.J. VAN DEN BERG, *Enforcement of Arbitral Awards Annulled in Russia*, in 27 *Journ. Int. Arb.*, 2010, p. 179 ss.

<sup>(78)</sup> Secondo C. JARROSSON, *Les principales tendances du nouveau droit français de l'arbitrage international*, in *Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, 2011, p. 812 ss., p. 814, il principio espresso nella sentenza *Galakis* non è stato codificato dal Decreto perché avrebbe richiesto un intervento diretto del legislatore, trattandosi di materia (la compromettibilità da parte di enti pubblici) riservata alla legge.

Gli art. 1504-1506 costituiscono una sorta di « *chapitre liminaire* » della disciplina dell'arbitrato internazionale, che si sviluppa nel Titolo II.

Il titolo si apre anzitutto con la definizione di *arbitrage International*, che è rimasta esattamente la stessa del vecchio art. 1492 *NCPC*. Essa opera sul piano teorico e su quello pratico.

Sotto il primo profilo, il legislatore francese ha confermato una giurisprudenza risalente agli anni Trenta del secolo scorso <sup>(79)</sup>, poi tradotta nei decreti del 1980-81, adottando il modello economico puro e rifiutando, per converso, sia il modello internazionalprivatistico, che fa riferimento ad elementi di internazionalità, sia quello misto, che accumula i due requisiti <sup>(80)</sup>.

A livello pratico, inoltre, come ha chiarito progressivamente la giurisprudenza, appare decisiva « *la réalité de l'opération économique* », la quale consente di qualificare come « internazionale » anche l'arbitrato tra due società francesi, purché si verifichi « *un mouvement de biens, de services, ou un paiement à travers les frontières* » <sup>(81)</sup>. Ciò che conta, in questa impostazione, non è la qualificazione del contratto, né gli elementi giuridici presenti nella fattispecie, quali la sede all'estero delle società coinvolte, il diritto applicabile al contratto o alla controversia e così via.

La giurisprudenza ha preso in considerazione, al riguardo, una svariata serie di casi, il più delle volte confermando l'internazionalità dell'arbitrato in funzione del semplice fatto che l'operazione economica coinvolgesse un altro Stato <sup>(82)</sup>.

---

<sup>(79)</sup> V. le due sentenze Cass. civ., 19 febbraio 1930, *Mardelé*, e 27 gennaio 1931, *Dambricourt*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1931, p. 514, entrambe riguardanti accordi conclusi in Francia tra società francesi relativamente al trasporto di merci provenienti dall'America regolato da condizioni imposte dalla *London Corn Association*.

<sup>(80)</sup> Per l'opposizione dei tre modelli (economico, internazionalprivatistico e misto) v. P. BERNARDINI, *L'arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali*, Milano, 2008, p. 2 ss. Sul « caractère économique » della definizione, v. C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., pp. 112-113; P. LÉBOULANGER, *La notion d'intérêts du commerce international*, in *Rev. arb.*, 2005, p. 487 ss. Per un approccio critico della definizione economica, P. MAYER, *Réflexions sur la notion de contrat international*, in *Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier*, Zurich, 2008, p. 873. Cfr. inoltre Cass., 1<sup>re</sup> civ., 26 gennaio 2011, *Insertem c. Fondation Letten F. Saugstad*, in *Rev. arb.*, 2011, p. 284, sul quale v. la nota di E. LOQUIN, in *Journ. dr. int.*, 2011, in cui la *Cour de Cassation* invita a procedere a un apprezzamento meramente economico « indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond de l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral »; nello stesso senso Cass., 1<sup>re</sup> Civ., 8 marzo 1988, *Thinot c. Labrely*, in *Rev. arb.*, 1989, p. 473 ss., con nota di P. ANCEL, ha considerato internazionale una controversia che vedeva protagoniste due società di diritto francese, entrambe con sede in Francia, per la realizzazione all'estero di un complesso industriale.

<sup>(81)</sup> In questo senso App. Paris, 26 aprile 1985, *Aranella c. Société Italo-Ecuadoriana*, in *Rev. arb.*, 1985, p. 311 ss., con nota di MEZGER; in *Journ. dr. int.*, 1986, p. 175 ss., con nota di JACQUET. Secondo App. Paris, 8 dicembre 1988, *Société Chantiers Modernes c. Société Le Concassage Mobile Georges Cachot*, in *Rev. arb.*, 1989, p. 111 ss., « le caractère international de l'arbitrage doit être déterminé en fonction de la réalité économique du processus à l'occasion duquel il est mis en oeuvre ».

<sup>(82)</sup> Sono dunque operazioni suscettibili di generare un arbitrato internazionale: il

Nel panorama comparato, siffatta definizione resta « *exclusive en droit français* » <sup>(83)</sup>.

13. *Il juge d'appui competente.*

**Art. 1505.** — *En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque:*

*1° L'arbitrage se déroule en France ou*

*2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ou*

*3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou*

*4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.*

La norma riprende le disposizioni del vecchio art. 1493 *NCPC* tenendo conto della consacrazione legislativa, operata dalla riforma, della figura del *juge d'appui* (v. *supra* § 3, 1<sup>a</sup> parte). Così, il *juge d'appui* della procedura arbitrale internazionale è sempre il presidente del *TGI* di Parigi, salva un'indicazione diversa delle parti.

Il primo criterio di competenza, indicato nel n. 1, è il più frequente

---

trasferimento di quote di una società francese a una società tedesca, App. Poitiers, 11 settembre 1985, *Morin c. Société Macrodyne Industries*; il trasferimento all'estero di tecniche di costruzione, App. Paris, 14 marzo 1989, *Murgue Seigle S.A. c. Coflexip S.A.*; la relazione di una società francese con la sua capogruppo estera, App. Paris, 5 aprile 1990, *Courreges Design S.A. c. André Courreges S.A.*; l'acquisto di una partecipazione in società francese da parte di società straniera, App. Paris, 24 gennaio 1991, *Salice c. Hass*, nonché App. Paris, 18 febbraio 1992, *Kelsey Hayes Co. c. Kelsey Haye France*; il trasferimento di capacità tecniche all'estero, con successiva esecuzione sempre all'estero, App. Paris, 4 aprile 1991, *Icart S.A. c. Nationale de Construction Quillery S.A.*; la scelta del diritto francese quale legge applicabile al contratto tra società straniera, App. Paris, 24 aprile 1992, *Sermi c. Buzzichelli Holding*; il trasferimento di fondi tra società straniere parti della convenzione d'arbitrato, App. Paris, 10 luglio 1992, *International Contractors Group c. El Khoury*; l'esecuzione di prestazioni d'opera all'estero, App. Paris, 2 ottobre 1992, *Colas Routiere c. Tracet S.a.r.l.*; le operazioni svolte da società francese priva di reale autonomia finanziaria e di fatto dipendente di altra società straniera, App. Paris, 10 giugno 1993, *Aeroflot c. AGF*; la cessione di *know-how* da parte di società di pulizie americana a favore di società francese, App. Paris, 15 febbraio 1996, *Renosol c. Coverall North America*; una controversia riguardante un incidente ferroviario verificatosi in Congo, App. Paris, 1° luglio 1997, *Agence Transcongolaise des Communications Chemin de Fer c. Minière de l'Ogooue Comilog S.A.*; l'esecuzione di un contratto di costruzione in un Paese straniero con regolamento dei pagamenti in dollari, App. Paris, 10 settembre 1997, *Chambon c. Thomson CSF*; un contratto di costruzione di un oleodotto nel Mare del Nord, App. Paris, 3 dicembre 1988, *Interpipe c. Hunting Oilfield Services*, in *Rev. arb.*, 1999, p. 607; un mandato da società straniera a società francese, App. Rouen, 25 febbraio 1999, *E2M Technologies c. Polytec Netting Industries Inc.*; un contratto di vendita che prevede lo sdoganamento della merce e il pagamento in dollari, App. Paris, 14 giugno 2001, *Cargill France c. Tradigrain France S.A.*, in *Rev. arb.*, 2001, p. 773.

<sup>(83)</sup> C. JARROSSON, *Les principales tendances*, cit., p. 813.

nella pratica — anche perché copre tutti gli altri — e non necessita di particolari spiegazioni. Il secondo (n. 2), meno frequente, permette alle parti di un arbitrato internazionale di beneficiare del *juge d'appui* francese anche se la sede dell'arbitrato è fissata all'estero, purché la procedura scelta dalle parti sia quella francese. L'apporto del *TGI*, in questo caso, presenta una certa comodità, se si pensa che molto spesso le parti indicano una sede che non è quella in cui concretamente si svolgono le udienze arbitrali <sup>(84)</sup>.

Il legislatore della riforma ha poi aggiunto due ulteriori criteri, di non poco rilievo.

Si tratta anzitutto del caso in cui le parti abbiano espressamente conferito alle giurisdizioni statali francesi la competenza in tema di controversie relative alla procedura arbitrale. In questa ipotesi è certamente possibile che si verifichi un conflitto di competenza col giudice straniero, competente in virtù della sede dell'arbitrato.

Il n. 4, inoltre, rappresenta una novità, stabilendo la competenza del *TGI* di Parigi in caso di rischio di diniego di giustizia. Nel Rapporto la disposizione viene fatta discendere dal caso *Etat d'Israel c. NIOC* del 2005, nel quale la *Cour de Cassation* ha ammesso la competenza del *juge d'appui* francese proprio nel caso di *deni de justice* <sup>(85)</sup>.

Si tratta tuttavia di una trasposizione infedele. Infatti, nella sentenza in parola la Corte condiziona la competenza del giudice francese « *des lors qu' il existe un rattachement avec la France* », e dunque in presenza di un ulteriore requisito dato dall'esistenza di un collegamento col foro francese <sup>(86)</sup>. Non menzionando espressamente tale requisito, la norma sembrerebbe ammettere la competenza dei giudici francesi anche in assenza di collegamento col foro, con l'evidente rischio di configurare un foro esorbitante.

14. *Il rinvio alle norme di arbitrato interno.*

**Art. 1506. — *A moins que les parties en soient convenues autrement***

---

<sup>(84)</sup> Così, C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 58.

<sup>(85)</sup> Cass., 1<sup>re</sup> civ., 1° febbraio 2005, in *Rev. arb.*, 2005, p. 693 ss., con nota di H. MUIR-WATT, e in *Rev. critique dr. int. privé*, 2006, p. 140 ss., con nota di TH. CLAY: « l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du Tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d'un tribunal arbitral, dès lors qu'il existe un rattachement avec la France ».

<sup>(86)</sup> C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 59. D'altronde, Cass., 1° febbraio 2005, cit. precida che « le lien avec la France, même s'il était tenu, comme résultant du choix par les parties du président de la CCI de Paris pour une désignation éventuelle d'un troisième arbitre, était le seul dont la société NIOC pouvait utilement se prévaloir pour assurer la réalisation de leur commune volonté de recourir à l'arbitrage, la Cour d'appel en a exactement déduit que cet état de fait constituait, pour la société NIOC, un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français ».

*et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles:*

*1° 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage;*

*2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui;*

*3° 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale;*

*4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale;*

*5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.*

La norma in commento, apparentemente problematica dal punto di vista del numero di rinvii, è stata ben accolta dalla dottrina francese, la quale ha osservato che le parti « *se sentent souvent perdues en l'absence de norme et préfèrent des règles supplétives qui le guident à un vague principe de liberté* »<sup>(87)</sup>.

Il legislatore ha dunque fatto una scelta metodologica: non ha riportato il contenuto delle singole norme, non ha operato un rinvio globale con una serie di eccezioni (come nel vecchio art. 1495 *NCPC*) ma ha richiamato *talune* norme in materia di arbitrato interno. La domanda da porsi è: « *faut-il a contrario en déduire que tous les dispositions contenues dans tous les autres ne sont pas applicables à l'arbitrage international?* »<sup>(88)</sup>.

In effetti l'espresso rinvio a determinate norme dell'arbitrato interno potrebbe non precludere un ragionamento « *par analogie* », nel caso in cui un aspetto non sia specificamente regolamentato nel titolo dedicato all'arbitrato internazionale o che, viceversa, alcune norme dedicate all'arbitrato interno risultino nondimeno applicabili anche se non espressamente richiamate<sup>(89)</sup>. Tale conclusione si giustificherebbe, tra l'altro, sulla base dell'atteggiamento delle corti francesi che, nell'interpretare i decreti del 1980-81, hanno progressivamente avvicinato le due discipline.

Nondimeno, questa visione appare un po' forzata, perché talvolta risulta molto difficile applicare all'arbitrato internazionale principi proprio dell'arbitrato interno — si pensi ad esempio al principio di *confidentialité* (*infra* § 16.2) — ove il legislatore non li abbia espressamente menzionati. In generale, si può dire che l'art. 1506 rinvii solo alle disposizioni in materia di arbitrato interno che siano « *pertinent en matière d'arbitrage*

---

<sup>(87)</sup> C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 111; v. inoltre P. MAYER, *Faut-il distinguer*, cit., p. 367.

<sup>(88)</sup> C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 119.

<sup>(89)</sup> *Ibid.*, pp. 120-121.

*international* »<sup>(90)</sup>, facendo salve da un lato la volontà diversa delle parti e, dall'altro, le disposizioni specifiche dettate per l'arbitrato internazionale.

Non si richiamano quindi:

(a) la definizione di convenzione d'arbitrato (v. *supra* § 2.1, 1<sup>a</sup> parte), ricomprendendo così gli arbitrati in materia di investimenti, ove non di rado accade che non vi siano né una clausola compromissoria né un compromesso (c.d. « *arbitration without privity* »);

(b) le regole sulla validità interna delle convenzioni arbitrali (v. *supra* § 2.3 s.), conformemente all'art. 1507 (v. *infra* § 15);

(c) l'esclusione da nomina ad arbitro di persone giuridiche;

(d) la disparità del numero di arbitri (v. *supra* § 4.2);

(e) il termine di sei mesi per l'emissione del lodo (v. *supra* § 5.2);

(f) le regole in tema di sospensione e interruzione del procedimento arbitrale (v. *supra* § 5.10), aspetti che nella prassi internazionale risultano regolati dalle parti o da regolamento arbitrale;

(g) il principio di confidenzialità (v. *infra* § 16.2);

(h) il sistema delle nullità per mancanza di requisiti del lodo;

(i) le regole su interpretazione, correzione e completamento del lodo da parte del giudice statale (v. *supra* § 6.7).

## SEZIONE VII LA CONVENZIONE D'ARBITRATO, IL PROCEDIMENTO E IL LODO

### 15. *La convenzione d'arbitrato.*

**Art. 1507. — *La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.***

**Art. 1508. — *La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.***

La nuova convenzione d'arbitrato internazionale, in linea con la *souplesse* che caratterizza l'arbitrato internazionale e con le decisioni delle corti francesi, non è soggetta ad alcuna condizione di forma. Si tratta di una « *règle qui vient indiquer [...] qu' il n'y pas de règle* »<sup>(91)</sup>. Del resto, essa non fa che confermare il mancato rinvio, ad opera dell'art. 1506, ai requisiti di forma previsti in tema di arbitrato interno (v. *supra* § 2.4, 1<sup>a</sup> parte).

Peraltro, non si può ignorare l'evidente contrasto con la Convenzione

---

<sup>(90)</sup> E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international*, in *Rec. Dalloz*, 2011, p. 175 ss., p. 184.

<sup>(91)</sup> C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 128.



di New York, la quale, nel fissare le condizioni di validità della convenzione arbitrale (art. II), richiede esplicitamente un « *agreement in writing* ».

Lo scopo primario della norma in commento, peraltro, è evitare o quantomeno ridurre possibili contestazioni di carattere formale attorno alle convenzioni arbitrali, non certo incentivare le parti a fare affidamento su convenzioni non scritte, atteso il palese vantaggio della forma scritta nell'ambito delle relazioni tra operatori transnazionali.

Trova invece applicazione il principio dell'autonomia della clausola compromissoria (art. 1447, v. *supra* § 2.5, 1<sup>a</sup> parte), principio che peraltro ha trovato la sua affermazione proprio a livello internazionale.

Si applica altresì il principio della *compétence-compétence*, espressamente richiamato dall'art. 1506, nel significato datole dalla prassi (cfr. *supra* § 2.6 e § 5.4).

## 16. *Il procedimento arbitrale.*

### 16.1. *Le regole di procedura.*

**Art. 1509.** — *La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.*

*Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu' il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.*

Il procedimento arbitrale internazionale è privo di formalismi e risulta strutturato secondo regole che si danno le parti o gli arbitri.

La brevità della norma si spiega in coordinamento con l'art. 1506, n. 3, che richiama alcune disposizioni relative all'arbitrato interno e alle quali si rinvia (v. *supra* 1<sup>a</sup> parte).

### 16.2. *Il principio del contraddittorio*

**Art. 1510.** — *Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.*

L'art. 1510 fissa una norma di *ordre public procedural*: il principio del contraddittorio.

Rispetto all'arbitrato interno, ove l'art. 1464 *NCPC* (*supra* § 5.3, 1<sup>a</sup> parte) fornisce un'infrastruttura organica destinata a disciplinare interamente il procedimento, la disposizione in esame limita le regole processuali al solo principio in commento. Essa va comunque accompagnata dall'art. 1506, n. 3, che richiama tra l'altro l'art. 1463, co. 2, in materia di *célérité*

e *loyauté*, i quali pertanto devono ritenersi applicabili anche all'arbitrato internazionale.

Resta escluso unicamente il principio di *confidentialité* <sup>(92)</sup>.

La ragione di questa esclusione va ricercata nell'esigenza di garantire, negli arbitrati internazionali, la *trasparenza* delle informazioni scambiate nel corso del procedimento, quando siano coinvolti « interessi pubblici o siano in evidenza questioni di ordine pubblico » <sup>(93)</sup>. Ci si riferisce, in particolare, agli arbitrati in materia di investimenti, che si svolgono tra Stati e investitori stranieri e hanno quindi un impatto economico più ampio rispetto alle controversie tra privati <sup>(94)</sup>.

Il legislatore della riforma ha ritenuto, insomma, che l'introduzione di un generale principio di riservatezza anche per l'arbitrato internazionale ponesse complessità difficili da superare in relazione a una specifica categoria di controversie, e che pertanto — come afferma anche il Rapporto — fosse più opportuno limitare tale principio agli arbitrati interni.

## 17. *Il lodo.*

### 17.1. *Il diritto applicabile al merito della controversia arbitrale.*

**Art. 1511. — *Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu' il estime appropriées.***

***Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.***

**Art. 1512. — *Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.***

I due articoli in esame riprendono esattamente quanto previsto dai previgenti art. 1496 e 1497, e stabiliscono le modalità di determinazione del diritto applicabile alla controversia arbitrale. Essi rispecchiano un principio diffuso sul piano delle legislazioni nazionali, delle convenzioni internazionali e dei regolamenti arbitrali, che con identico tenore (v. al

---

<sup>(92)</sup> Pertanto, le parti che desiderassero beneficiare del regime di *confidentialité* anche nell'arbitrato internazionale dovranno precisarne espressamente nella convenzione d'arbitrato. In questo senso E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique*, cit., p. 313; *contra*, invece, C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 121, i quali ritengono che il principio in parola, definito « imperatif », attenga all'arbitrato in generale e quindi si applichi anche all'arbitrato internazionale.

<sup>(93)</sup> B. COPPO, *Riservatezza vs. trasparenza nell'arbitrato internazionale e nei lavori di revisione del Regolamento UNCITRAL. La posizione del Club of Arbitrators di Milano*, in *Arbitrage - Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, 2008, p. 605 ss., p. 606 in nota.

<sup>(94)</sup> In questo senso E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Le nouveau droit français*, cit., p. 184. V. sul punto M. ABOUL-ENEIN, *The Need for Establishing a Perfect Balance between Confidentiality and Transparency in Commercial Arbitration*, in *2 Stockholm Int. Arb. Rev.*, 2007, p. 25 ss.

riguardo l'attuale art. 21 delle *ICC Rules*) conferiscono alle parti piena sovranità in materia <sup>(95)</sup>.

Il diritto applicabile è dunque determinato, a scalare, dalle parti e dagli arbitri, sempre tenendo conto degli usi del commercio internazionale.

(1) Il primo criterio è dato dall'*electio iuris* ad opera delle parti (*convention d'élection de droit*). Non è richiesta a proposito alcuna forma e l'*electio* potrà essere provata nello stesso giudizio arbitrale con qualsiasi mezzo, purché si giunga ad una certezza minima in merito all'avvenuta scelta e tenendo presente, in ogni caso, l'irrilevanza della sede dell'arbitrato indicata dalle parti <sup>(96)</sup>. Inoltre, generalmente si considerano escluse dall'*electio* le norme di conflitto dell'ordinamento richiamato <sup>(97)</sup>.

La scelta può essere fatta in qualsiasi momento, dunque anche dopo l'insorgere della controversia.

Quanto all'oggetto dell'*electio*, giustamente la norma parla di « *règles de droit* » e non di « *lois* », per evidenziare il richiamo all'ordinamento giuridico nel suo complesso. In aggiunta, da un lato il riferimento alle « *règle de droit* » sembra implicare la possibilità per le parti (o per gli arbitri) di indicare non solo una « *loi étatique* », ma anche un'altra fonte se non, addirittura, più fonti in combinazione tra di loro, quali la *lex mercatoria* o, come talvolta capita, le convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme <sup>(98)</sup>. Si tratta dunque di una libertà ben più ampia della classica « autonomia internazionalprivatistica ». In aggiunta, non è necessario che il diritto scelto presenti un qualche collegamento con la controversia, potendo l'*electio* stessa ben fungere da criterio di collegamento autonomo.

Non sembrano potersi ammettere, dall'altro lato, arbitrati fondati su regole non giuridiche, come avviene quando le parti stabiliscono con apposita clausola l'esclusione di qualsiasi legge o precisano che, nell'ipotesi

---

<sup>(95)</sup> Per una visione d'insieme v. P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., p. 182. V. inoltre, a dimostrazione della diffusione dei principi espressi dalle due norme in commento, l'art. 187 della legge svizzera, simile all'art. 1512, che però come secondo criterio, riferibile in assenza di *electio iuris*, designa « les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits ». V. inoltre l'art. VII della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, identico alle previsioni in esame, come evidenzia E. GAILLARD, *Droit applicable au fond du litige*, in *JCP*, 1996, fasc. 1070, § 5-6.

<sup>(96)</sup> Per un esempio di indagine in merito all'esistenza di un'*electio iuris* delle parti v. il lodo arbitrale del 24 marzo 1975, *ICC case no. 1434*, in *Journ. dr. int.*, 1975, p. 978 ss. Sull'irrilevanza della sede dell'arbitrato ai fini del diritto applicabile v. E. GAILLARD, *Droit applicable*, cit., § 10.

<sup>(97)</sup> V. al riguardo l'art. 28, par. 1, della Legge modello dell'UNCITRAL, che limita il diritto scelto dalle parti « as directly referring to the substantive law of that State and not to its conflict of laws rules ».

<sup>(98)</sup> Si riscontrano inoltre nella prassi clausole di svariato contenuto, con richiamo di volta in volta ai « principi generali del diritto del commercio internazionale », ai « principi di diritto generalmente riconosciuti » o a « principi comuni a più sistemi giuridici ».

di conflitto con norme di legge, le pattuizioni contrattuali sono destinate a prevalere (c.d. « *contrat sans loi* » o « *self-regulatory contract* ») <sup>(99)</sup>.

L'autonomia privata soffre, infine, alcuni limiti.

Il primo luogo, essa non può estendersi a questioni che le parti non hanno potuto o voluto regolare, quali ad esempio quelle legate allo statuto personale, alla capacità delle persone fisiche e, in generale, a materie indisponibili o, ancora, alla rappresentanza degli organi amministrativi nelle persone giuridiche. Tali questioni, infatti, sono governate rispettivamente dalla legge personale o dalla *lex societatis*, qualunque sia il diritto scelto dalle parti in relazione al merito della controversia <sup>(100)</sup>.

Un secondo limite risiede nelle c.d. « norme di applicazione necessaria » (*lois de police* o *d'application immédiate*), categoria che — com'è noto — designa l'insieme di disposizioni sempre applicabili per loro stessa funzione <sup>(101)</sup>. Da tempo la dottrina francese e la prassi si interrogano sul contenuto di tali norme, la cui difficoltà d'individuazione deriva dall'impossibilità di ricondurre l'arbitrato internazionale a uno specifico foro, idoneo a dettare le *lois de police* da applicare al caso concreto.

Un terzo limite è dato dalle norme considerate di *ordre public international*, che legittimano il tribunale arbitrale ad ignorare la legge scelta dalle parti. Tale « eccezione », sebbene non espressamente prevista dalla disposizione in esame, si applica in virtù del dovere degli arbitri di emettere un lodo tendenzialmente insuscettibile di impugnazione e comunque eseguibile in altri Stati (v. *infra* § 18.1) <sup>(102)</sup>.

(2) In assenza di scelta, il diritto applicabile al merito della controversia è determinato dagli arbitri. La norma richiede solo che la scelta ricada sul diritto ritenuto più appropriato. Tale formulazione non lascia dubbi sulla piena discrezionalità della quale gode il tribunale: esso non è tenuto a basare la propria scelta sulle regole di conflitto del luogo della sede dell'arbitrato, né a servirsi di una specifica regola di conflitto (già esistente oppure creata dal tribunale stesso), né tantomeno a stabilire un criterio di collegamento apposito <sup>(103)</sup>.

---

<sup>(99)</sup> Sul tema v. P. BERNARDINI, *L'arbitrato*, cit., pp. 189-191; E. GAILLARD, *Arbitrage*, cit., §§ 21-23.

<sup>(100)</sup> Per il rinvio a tali leggi nel diritto internazionale privato francese v. P. MAYER, V. HEUZÉ, *Droit international privé*, cit., risp. p. 346 e 670.

<sup>(101)</sup> V. sul tema M. BLESSING, *Mandatory Rules of Law versus Party Autonomy in International Arbitration*, in 14 *Journ. Int. Arb.*, 1997, p. 23 ss.; Y. DERAÏNS, *Le normes d'application immédiate dans la jurisprudence arbitrale internationale*, in *Le droit des relations économiques internationales: études offertes à Berthold Goldman*, Paris, 1982, p. 29 ss.; ID., *L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international*, in *Rev. arb.*, 1986, p. 375 ss., p. 394 ss.

<sup>(102)</sup> In tema v. Y. DERAÏNS, *L'ordre public*, cit., p. 387 ss.

<sup>(103)</sup> Si consideri, al riguardo, che la Legge modello dell'UNCITRAL, all'art. 28, par. 2, stabilisce che in assenza di *electio iuris* delle parti il tribunale dovrà riferirsi al diritto « determined by the conflict of laws rules which it considers applicable ». Quale esempio di regola diversa da quella adottata in Francia v. l'art. 187 della LDIP, che stabilisce come

L'estesa libertà conferita al tribunale arbitrale incontra due possibili limiti. Il primo opera quando le parti hanno inteso riferirsi a un regolamento arbitrale che richiede di stabilire il diritto applicabile attraverso il richiamo a una regola di conflitto. Tale scelta « indiretta » ad opera delle parti dovrà essere debitamente considerata dal tribunale arbitrale. Nel suo complesso, però, il metodo indicato dal legislatore francese rimane quello « diretto », con potere del tribunale arbitrale di determinare il diritto applicabile senza la necessità di passare attraverso una regola di conflitto. Il secondo limite è quello dell'ordine pubblico internazionale (v. ancora *infra* § 18.1), per le ragioni già sopra evidenziate con riferimento all'*electio iuris*.

(3) Si prevede inoltre che gli arbitri possano decidere secondo « *des usage du commerce* »<sup>(104)</sup>. L'espressione — che si ritrova anche in altre fonti, come diversi regolamenti arbitrali, leggi nazionali e convenzioni internazionali — designa, nel suo significato più ampio, l'insieme delle pratiche contrattuali seguite abitualmente da una branca del commercio internazionale<sup>(105)</sup>.

Il richiamo, peraltro, avviene « *dans tous le cas* », espressione che è stata interpretata in due sensi opposti. Secondo un primo modo di vedere, gli usi prevarrebbero anche sulla scelta delle parti, con una funzione normativa piena<sup>(106)</sup>; secondo un'interpretazione diversa, invece, il ricorso agli usi mai potrebbe frustrare la scelta delle parti e quindi svolgere unicamente una funzione suppletiva<sup>(107)</sup>. Questa seconda lettura pare maggiormente conforme al testo di legge, che impone di non frustrare la volontà delle parti mediante ricorso a regole di diritto diverse.

(4) L'art. 1512, da parte sua, ammette per espressa volontà delle parti — esattamente come avviene nell'arbitrato interno — la risoluzione della controversia mediante decisione del tribunale *en amiable composition* (v. *supra* § 6.2). Rispetto alla disciplina previgente, la nuova norma non esige che la volontà delle parti sia espressa nella convenzione d'arbitrato, potendo esse manifestare il loro consenso al riguardo anche una volta insorta la controversia o a procedimento già pendente.

---

applicabili, in mancanza di *electio iuris*, « les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits ».

<sup>(104)</sup> Sul tema, nella dottrina francese, si veda E. GAILLARD, *General Principles of Law in International Commercial Arbitration - Challenging the Myths*, in *World Mediation and Arbitration Review*, 2011, n. 2.

<sup>(105)</sup> Cfr. in particolare l'art. 13, par. 5, delle *Rules* dell'ICC.

<sup>(106)</sup> In questo senso v. il lodo arbitrale del 20 maggio 1992, *SPP c. Egypt* (c.d. *affaire « des pyramides »*), in *Journ. dr. int.*, 1994, p. 229 ss., con nota di E. GAILLARD, e il lodo arbitrale del 30 aprile 1982, *ICC Case no. 3896, Framatome c. Atomic Energy Organization of Iran*, in *Journ. dr. int.*, 1984, p. 37 ss., con nota di B. OPPETT.

<sup>(107)</sup> A favore di questa seconda interpretazione v. E. GAILLARD, *La distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international*, in *Etudes offertes a Pierre Bellet*, cit., p. 203 ss., p. 212.

Va infine ricordato che gli arbitri sono tenuti a rispettare le norme di *ordre public international* anche quando giudicano *en amiable composition* <sup>(108)</sup>.

17.2. *Il principio maggioritario.*

**Art. 1513.** — *Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.*

*A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu' il signe alors seul.*

*La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.*

Come nell'arbitrato interno, anche in quello internazionale il lodo è reso a maggioranza, ferma restando la possibilità delle parti di imporre l'unanimità prevedendola nella convenzione d'arbitrato.

Rispetto al sistema previgente, l'elemento veramente distintivo rispetto all'arbitrato interno è rappresentato dalla regola in base alla quale, nel caso — tutt'altro che remoto nella pratica — in cui gli arbitri non riescano a prendere una decisione « *à la majorité des voix* », il presidente del collegio debba decidere « *seul* ».

La regola in esame riproduce l'attuale art. 25 delle *Rules dell'ICC* <sup>(109)</sup> e si colloca, nel panorama comparato, accanto alla legge svizzera.

Viene poi precisato che, come nella disciplina dell'arbitrato interno, nel caso in cui una minoranza degli arbitri rifiuti di firmare il lodo, gli altri ne devono fare espressa menzione. In questa ipotesi, il lodo produce i medesimi effetti di un lodo reso all'unanimità.

## SEZIONE VIII IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI RESE ALL'ESTERO O IN MATERIA DI ARBITRATO INTERNAZIONALE

18. *Requisiti per il riconoscimento e l'esecuzione.*

18.1. *L'ordine pubblico internazionale.*

**Art. 1514.** — *Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en*

---

<sup>(108)</sup> In questo senso App. Paris, 16 marzo 1995, in *Rev. arb.*, 1996, p. 146 ss. e App. Paris, 12 marzo 1985, *ibid.*, 1985, p. 299 ss.

<sup>(109)</sup> Così l'art. 31 delle *ICC Rules* in vigore dal 1° gennaio 2012.

***France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.***

Il lodo internazionale e quello estero possiedono l'intrinseca idoneità al giudicato e all'esecuzione, trattandosi di « *décisions de justice* ». Nondimeno, occorre un successivo intervento del giudice francese affinché sia data voce, attraverso un atto di sovranità dello Stato, al comando costituito dalla statuizione del lodo <sup>(110)</sup>.

La norma in commento si occupa appunto di *riconoscere* detti lodi in Francia (*reconnaissance*) e di conferire loro la qualifica di titolo esecutivo (*exequatur*), in modo che la parte vittoriosa nel processo arbitrale possa iniziare l'esecuzione forzata sui beni nella controparte.

I requisiti imposti per il riconoscimento e l'esecuzione sono due: l'esistenza e la non contrarietà all'ordine pubblico. Del primo si occupa il successivo art. 1515, mentre il secondo è interamente regolato dalla norma in commento, che si riferisce all'*ordre public international* <sup>(111)</sup>.

(1) Si tratta di un concetto ben distinto da quello di *ordre public interne*, che risulta opponibile soltanto nei confronti dei lodi interni (e precisamente in fase di *exequatur* e di *recours en annulation*: art. 1488, co. 1, e 1492, n. 5, *supra* risp. § 7 e 8.3). Tale distinzione opera su tre piani.

Anzitutto, sul piano del contenuto, la relazione tra le due nozioni — afferma la giurisprudenza — è puramente negativa: il secondo contiene il primo e l'appartenenza di una norma all'ordine pubblico interno nulla dice in merito alla sua opponibilità nei confronti di un lodo internazionale o straniero <sup>(112)</sup>.

Inoltre, sotto il profilo teorico la distinzione sembra giustificare il permanere della differenziazione, in termini di disciplina complessiva, dell'arbitrato interno rispetto a quello internazionale <sup>(113)</sup>.

---

<sup>(110)</sup> Si rammenti, al riguardo, che l'art. 1506, n. 3, richiama l'art. 1484, co. 1 e 2, i quali stabiliscono che il lodo arbitrale è idoneo al giudicato e, se gli arbitri gliela conferiscono, dotato di provvisoria esecutività. Dunque anche nell'arbitrato internazionale il lodo, incluso quello estero, gode di tale efficacia.

<sup>(111)</sup> Sul tema v., tra i tanti, J.-B. RACINE, *L'arbitrage commercial international et l'ordre public*, Paris, 1999; V.I. FADLALLAH, *L'ordre public dans les sentences arbitrales*, in *Recueil des Cours*, 1994, p. 373 ss.; J.-H. MOITRY, *Arbitrage international et droit de la concurrence: vers un ordre public de la Lex Mercatoria*, in *Rev. arb.*, 1989, p. 3 ss.

<sup>(112)</sup> Così App. Paris, 27 novembre 1987, in *Rev. arb.*, 1989, p. 62 ss., con nota di G. COUCHEZ. Inoltre, « la violation de l'ordre public interne — à supposer établie — ne constitue pas un cas d'ouverture à l'appel de la décision accordant l'exécution en France d'une sentence arbitrale étrangère l'[ancien] article 1502, 5° ne visant que le cas où la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence sont contraires à l'ordre public international ».

<sup>(113)</sup> In questo senso L.G. RADICATI DI BROZOLO, *Requiem per il regime dualista dell'arbitrato internazionale in Italia? Riflessioni sull'ultima riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 1267 ss., p. 1280, il quale mette giustamente in evidenza come « [l']assenza di ogni distinzione tra i due regimi rischia [...] di sollevare confusione nell'applicazione della nozione di ordine pubblico in sede di annullamento dei lodi ».

Infine, per volontà del legislatore del 1980-1981, confermata anche dalla riforma del 2011, l'ordine pubblico internazionale si applica con identità di disciplina sia ai lodi arbitrali internazionali resi in Francia sia ai lodi stranieri, dotando questi ultimi del medesimo regime liberale previsto per i primi. Tale scelta si fonda essenzialmente su esigenze di semplificazione e di coerenza, potendosi considerare i lodi stranieri come « *mettant en cause des intérêts du commerce international* » ai sensi dell'art. 1504 (*supra* § 12) e dunque assimilabili ai lodi internazionali.

Il dubbio che permane, però, riguarda la tutela di interessi interni dell'ordinamento francese, i quali ricevono lo stesso grado di protezione nelle due ipotesi, invero qualitativamente diverse, di un arbitrato internazionale svoltosi in Francia e di un arbitrato svoltosi al contrario in un Paese straniero <sup>(114)</sup>.

(2) Nella sostanza, l'*ordre public international* esprime valori considerati fondamentali dalla comunità nazionale francese, rispetto ai quali neppure gli interessi del commercio internazionale possono prevalere. Le funzioni dell'ordine pubblico internazionale sono dunque tre: impedire l'ingresso nel foro di situazioni considerate ingiuste; difendere « *les fondements politiques, sociaux de la civilisation française* » e, infine, salvaguardare talune scelte di politica del diritto fatte proprie dal legislatore nazionale, che sarebbero altrimenti frustrate qualora si consentisse a talune decisioni di produrre un effetto pieno in Francia <sup>(115)</sup>.

In dottrina si trova anche il concetto di « *ordre public réellement international* », la cui fonte non è domestica ma propriamente internazionale o transnazionale e che esprime « *la protection de certaines valeurs essentielles et des intérêts de la Société internationale (des commerçants et des Etats)* » <sup>(116)</sup>.

Tipici esempi di contrarietà all'ordine pubblico internazionale sono i lodi oggetto di corruzione, quelli aventi contenuto discriminatorio o razziale, quelli che violano il divieto di azioni individuali nell'ambito di procedure concorsuali o i controlli sui cambi e, infine, quelli che riconoscono interessi a tasso usurario <sup>(117)</sup>. Un caso particolare concerne il diritto della concorrenza dell'Unione europea, che ha dato luogo a riflessioni

---

<sup>(114)</sup> Sul punto, e per le soluzioni adottabili, v. E. GAILLARD, *Contrôle étatique. Droit commun*, in *JCP*, 1992, fasc. 1072, §§ 3-5.

<sup>(115)</sup> P. MAYER, V. HEUZÉ, *Droit international privé*, cit., p. 135 s.

<sup>(116)</sup> Per tutti v. P. LALIVE, *Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international*, in *Rev. arb.*, 1986, p. 329 ss., p. 331. Per una ricostruzione più recente v. M. FORTEAU, *L'ordre public « transnational » ou « réellement international ». L'ordre public international face à l'enchevêtrement croissant du droit international privé et du droit international public*, in *Journ. dr. int.*, 2011, p. 3 ss.

<sup>(117)</sup> Sulla qualificazione del divieto di azioni individuali in violazione della *par condicio creditorum* nelle procedure concorsuali come norma di ordine pubblico interno e internazionale v. Cass., 1<sup>re</sup> civ., 6 maggio 2009, in *Rev. proc. coll.*, 2009, comm. 9, con nota di O. STAES.



particolarmente interessanti in dottrina e nella prassi <sup>(118)</sup>. Infine, sono di ordine pubblico internazionale alcuni principi di ordine processuale, come la parità delle parti e il rispetto del diritto di difesa.

(3) Da ultimo, la determinazione delle norme facenti parte dell'*ordre public international* deve avvenire su base concreta ed attuale, dovendo il giudice statale fare riferimento non alle disposizioni applicate dagli arbitri, bensì *al risultato concreto* prodotto dall'assetto economico-giuridico fissato nel lodo. Tale valutazione deve avere luogo con riferimento alle norme in vigore al momento del riconoscimento o dell'*exequatur* <sup>(119)</sup>.

## 18.2. *Requisiti formali.*

**Art. 1515.** — *L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.*

*Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.*

Del lodo straniero, così come di quello internazionale, deve essere data evidenza attraverso la produzione di un atto che abbia tale titolo <sup>(120)</sup>.

Sotto questo profilo, l'art. 1515 indica le modalità di tale produzione disponendo che devono essere depositate la sentenza e la convenzione arbitrale, in originale o in copia conforme. Se questi documenti non sono in lingua francese, deve depositarsi una traduzione effettuata da un individuo iscritto in una « *liste d'experts judiciaires* ».

Come menziona il Rapporto, rispetto al sistema previgente la riforma introduce una semplificazione al fine di alleggerire la procedura: è accettabile una traduzione rilasciata da un traduttore non qualificato, che può essere integrata successivamente, su invito del giudice, con una effettuata invece da persona iscritta nella *liste* <sup>(121)</sup>.

---

<sup>(118)</sup> Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, *L'illicéité*, cit., p. 552 ss.

<sup>(119)</sup> Così App. Paris, 2 ottobre 1989, in *Rev. arb.*, 1990, p. 115 ss.

<sup>(120)</sup> Così C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 67.

<sup>(121)</sup> Così il regime in parola è assimilato a quello vigente per le sentenze straniere. Sotto questo aspetto, l'art. 55, par. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — per quanto non applicabile all'arbitrato — stabilisce che se il giudice o l'autorità competente lo richiedono, sia fornita una traduzione dei

19. *La procedura d'exequatur.*

**Art. 1516.** — *La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu' en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu' elle a été rendue à l'étranger.*

*La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.*

*La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.*

**Art. 1517.** — *L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516.*

*Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.*

*L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.*

Attraverso la procedura di *exequatur* la statuizione arbitrale entra nell'ordinamento francese per consentire alla parte che intenda farla valere in Francia di ottenere un titolo per l'esecuzione forzata. Concedendo l'*exequatur*, il giudice statale ordina agli ufficiali dell'esecuzione di far rispettare il contenuto del lodo.

Anzitutto, la procedura in esame è analoga a quella dettata dalla riforma per l'arbitrato interno (v. art. 1487, *supra* § 7), pur tenendo conto delle specificità dei lodi « internazionali » e di quelli stranieri, in particolare in termini di competenza.

La prima disposizione, infatti, contempla una regola specifica a questo riguardo. In particolare, per i lodi resi in Francia competente ad apporre l'*exequatur* è il *TGI* del luogo in cui è stato reso il lodo. Viceversa, se il lodo è stato reso all'estero è competente il *TGI* di Parigi. L'espressa previsione di una competenza territoriale del *TGI* di Parigi rappresenta una novità rispetto al sistema previgente e recepisce un orientamento giurisprudenziale che, già prima della riforma, aveva fatto convergere la maggior parte del contenzioso arbitrato internazionale verso i giudici parigini <sup>(122)</sup>.

---

documenti depositati ai fini del riconoscimento o dell'esecuzione. Detta traduzione deve essere « autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri ».

<sup>(122)</sup> Cfr. ad esempio App. Paris, 10 luglio 1992, in *Rev. arb.*, 1994, p. 142 ss., con nota di P. LEVEL.

In secondo luogo, la procedura si instaura in conseguenza di istanza di parte, corredata dall'originale del lodo e da un *exemplaire* della convenzione d'arbitrato, oppure dalle loro copie autentiche. L'accertamento del giudice avviene senza contraddittorio ed è implicitamente escluso un sindacato sul contenuto del lodo.

Inoltre, le due disposizioni in commento non chiariscono di quali poteri il giudice è dotato in relazione alla domanda d'*exequatur*. Al riguardo, deve ritenersi che la sua valutazione debba limitarsi ai due profili dell'esistenza del lodo — avuto riguardo all'autenticità dei documenti prodotti e al completamento del fascicolo con una traduzione del lodo, ove ritenuta necessaria — e della sua compatibilità con l'ordine pubblico internazionale, come prescrivono gli art. 1514 e 1515 (*supra* § 18).

Infine, è stabilito che l'ordinanza che rifiuta l'*exequatur* è motivata, mentre nulla si dice della sentenza che lo accordi. Dato il diverso sistema di impugnazione previsto per l'una e per l'altra (v. art. 1523 s., *infra* § 21.3), dovrebbe dedursi la necessità della motivazione solo nel primo caso, esattamente come previsto dalla legge.

## SEZIONE IX I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

### 20. *Aspetti generali.*

La riforma del 2011 ha radicalmente modificato il sistema dei mezzi di impugnazione dei lodi arbitrali internazionali.

Anzitutto, si registra una complessiva ristrutturazione dell'«architettura» dei mezzi di impugnazione, il cui primo dato è lo sbarramento della via dell'*appel*, che invece è ancora possibile proporre — con i *caveat* che abbiamo visto *supra* § 8.1 — nei confronti dei lodi interni.

In secondo luogo, la nuova disciplina distingue nettamente, quanto a regime di impugnazione, tra lodi internazionali e lodi resi all'estero (resi in Francia). Per i primi è possibile proporre dinanzi ai giudici francesi ricorso in annullamento, esperibile solo in relazione a patologie espressamente previste dalla legge (*infra* § 21.1). L'importante novità del 2011 è rappresentata dalla facoltà per le parti di rinunciare all'esperimento del ricorso in annullamento, fatto salvo l'appello nei confronti dell'ordinanza che concede l'*exequatur*.

Per quanto riguarda, per converso, i lodi resi all'estero (*infra* § 22), l'impugnazione è limitata all'appello contro l'ordinanza che concede l'*exequatur*. Nulla si dice sulla possibilità di riconoscere e dare esecuzione a lodi soggetti ad annullamento nel loro Paese d'origine. Al riguardo, nel silenzio

della legge la questione continuerà ad essere dibattuta in dottrina e praticata in giurisprudenza <sup>(125)</sup>.

21. *Lodi arbitrali internazionali resi in Francia.*

21.1. *Il ricorso in annullamento.*

**Art. 1518.** — *La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.*

**Art. 1519.** — *Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.*

*Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.*

*La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.*

**Art. 1520.** — *Le recours en annulation n'est ouvert que si:*

*1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou*

*2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou*

*3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou*

*4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou*

*5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.*

**Art. 1521.** — *Le premier président ou, dès qu' il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.*

Il sistema del *recours en annulation* contro i lodi internazionali è esclusivo, trattandosi dell'unico mezzo di impugnazione disponibile.

Il ricorso si propone dinanzi alla Corte d'appello nel cui circondario è stato reso il lodo, nel termine di un mese dalla notifica del lodo stesso. Conformemente a quanto previsto per l'arbitrato interno (v. art. 1494 ss., *supra* § 8.4), non è necessario che il lodo sia esecutivo. Prima, invece, il termine per l'impugnazione decorreva dalla notifica della sentenza « *déclarée exécutoire* » (cfr. art. 1505 *previgente*).

Come già rilevato per l'arbitrato interno (v. art. 1484, *supra* § 6.6) mentre in passato la notificazione non poteva che essere effettuata per tramite di ufficiale giudiziario, in base al nuovo Decreto (art. 1519, co. 3)

---

<sup>(125)</sup> Così E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique*, cit., pp. 321-322.

le parti possono prevedere una forma di comunicazione diversa, in ossequio al rinnovato liberalismo che caratterizza la riforma.

Nel suo complesso, dunque, il *recours en annulation* avverso un lodo internazionale reso in Francia si esperisce dunque con le stesse modalità stabilite per i lodi domestici (v. art. 1494, *supra* § 8.4).

I motivi di ricorso sono tassativamente elencati nell'art. 1520. Si tratta degli stessi indicati dall'art. 1492 per i ricorsi contro i lodi interni (v. *supra* § 8.3), fatta eccezione per il n. 6, relativo ai vizi propri del lodo (mancanza di motivazione, di data, dei nomi degli arbitri e delle sottoscrizioni), qui mancante.

La differenza più vistosa rispetto alla disciplina del *recours* contro i lodi interni risiede — com'è naturale che sia — nell'aggiunta dell'aggettivo « *international* » all'*ordre public*. La compatibilità con l'ordine pubblico, quindi, va valutata tenendo presente la distinzione tra i due concetti (si rinvia, al riguardo, *supra* § 18.1).

#### 21.2. *La rinuncia all'impugnazione.*

**Art. 1522. — *Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.***

***Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.***

***L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.***

Una delle maggiori novità della riforma è rappresentata dalla possibilità, nell'ambito di un arbitrato internazionale, di rinunciare allo strumento del *recours en annulation*, così da garantire l'immediata efficacia e la definitività del risultato arbitrale e, al tempo stesso, assicurare un controllo di regolarità sulla sentenza solo laddove ne sia domandato l'*exequatur*. Si tratta di una norma, come lo stesso Rapporto sottolinea, ispirata ad ordinamenti stranieri che già da tempo, mostrando tutto il loro *favor arbitrati*, permettono alle parti di rinunciare alla revisione del lodo internazionale <sup>(124)</sup>.

---

<sup>(124)</sup> Si vedano, nel panorama comparato, l'art. 192 della legge svizzera del 18 dicembre 1987, n. 291, sul diritto internazionale privato (« LDIP »), il quale ammette l'esclusione del *recours en annulation* in virtù di una « *déclaration expresse* » delle parti nella convenzione arbitrale o in uno scritto separato. Inoltre, è richiesta una ulteriore condizione, che il testo della norma francese non prevede, e cioè che le parti non abbiano né il domicilio, né la residenza abituale, né una stabile organizzazione in Svizzera. Similmente, l'art. 1717 del *Code judiciaire* belga (l. 10 ottobre 1967), l'art. 78, n. 6, del *Code de l'Arbitrage tunisien* del 26 aprile 1993, l'art. 51 dell'*Arbitration Act* svedese del 1° aprile 1999, l'art. 126 della *Ley General de Arbitraje* del 3 gennaio 1996 e l'art. 36 del *Decreto Ley No. 5* panamense dell'8 luglio 1999.

Rispetto a tali ordinamenti, peraltro, il legislatore della riforma è stato più restrittivo. La norma francese infatti — a differenza, ad esempio, di quella svizzera — non ammette la possibilità di esclusione del *recours « à la carte »*, cioè limitatamente ad alcuni motivi di impugnazione, prevedendo unicamente la possibilità per le parti di rinunciare *tout court* al mezzo di impugnazione <sup>(125)</sup>.

La rinuncia deve risultare « *par convention spéciale* », espressione da interpretarsi nel senso che, sebbene non siano richieste formule sacramentali, le parti devono fare riferimento *specificatamente* (« *sans ambiguïté* ») allo strumento del *recours en annulation*, manifestando la loro volontà di rinuncia nella convenzione arbitrale o in uno scritto diverso. Sono dunque escluse formule « *passe-partout* », come quelle già diffuse nella prassi attraverso clausole del tipo « gli arbitri decidono in via definitiva e senza possibilità di ricorso », oppure « la parti rinunciano ad ogni ricorso cui hanno la possibilità di rinunciare ».

Quest'ultima formula evoca l'art. 34.6 delle *ICC Rules*, nella sua versione in vigore dal 2012, il quale dispone che con l'assoggettamento dell'arbitrato alle *Rules* le parti « *shall be deemed to have waived their right to any form of recourse insofar as such waiver can validly be made* » <sup>(126)</sup>. Il requisito della *convention spéciale* impone di considerare insufficiente tale disposizione, che non sarà quindi in grado di impedire, di per sé sola, la proposizione di un *recours en annulation* nei confronti di un lodo internazionale.

Per quanto riguarda gli effetti della rinuncia, essa non concerne l'impugnazione dell'ordinanza di *exequatur*, che resta possibile pur in presenza di rinuncia. In virtù dell'art. 1524, infatti, detta ordinanza non sarebbe suscettibile di alcuna impugnazione, fatto salvo il caso della rinuncia al *recours* contro il lodo: in questa ipotesi, l'effetto preclusivo che scaturisce dalla rinuncia all'unico strumento di impugnazione ammesso contro i lodi internazionali resi in Francia fa per così dire « risorgere » il potere di impugnare l'ordinanza di *exequatur* con la forma dell'*appel*.

Infine, va ricordato che per giurisprudenza la parte che ha richiesto l'*exequatur* non può poi, una volta che quest'ultimo sia stato concesso dal

---

<sup>(125)</sup> L'espressione è di E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique*, cit., p. 328.

<sup>(126)</sup> Così C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 70; E. GAILLARD, P. DE LAPASSE, *Commentaire analytique*, cit., p. 328. Per questi ultimi anche la clausola suggerita dal Regolamento UNCITRAL (« The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law ») non è sufficiente a fondare la rinuncia al *recours en annulation* perché, anch'essa, troppo generica. L'art. 34.6 delle *ICC Rules* attuali (già art. 28.6 delle *Rules* in vigore fino alla fine del 2011) così recita: « Every Award shall be binding on the parties. By submitting the dispute to arbitration under these Rules, the parties undertake to carry out any Award without delay and shall be deemed to have waived their right to any form of recourse insofar as such waiver can validly be made ».

Presidente del *TGI*, proporre appello contro la relativa ordinanza, e ciò per carenza di interesse ad agire <sup>(127)</sup>. Dovrebbe quindi essere scongiurata — per « *défaut d'intérêt à agir* » — la proposizione di un *appel* contro l'ordinanza di *exequatur* da parte di chi ne ha chiesto l'esecuzione avendo preventivamente rinunciato, per *convention spéciale*, all'esperimento del *recours en annulation* nei confronti del lodo <sup>(128)</sup>.

### 21.3. *L'impugnazione dell'ordinanza sull'exequatur.*

**Art. 1523.** — *La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.*

*L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.*

*Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu' elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.*

**Art. 1524.** — *L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.*

*Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.*

Come per il passato, e come in materia di arbitrato domestico (v. artt. 1499 e 1500, *supra* § 9), l'ordinanza che rifiuta l'*exequatur* — e non quella che lo accordi — è suscettibile di *appel*.

Fa eccezione a tale regola l'ipotesi di espressa rinuncia al *recours en annulation* contro il lodo *ex art.* 1522, perché in questo caso è possibile impugnare anche l'ordinanza di concessione.

Le modalità di proposizione di questo mezzo di impugnazione sono le stesse previste, per l'arbitrato interno, dagli artt. 1499 e 1500, cui si rinvia (v. *supra* § 9).

Resta quindi salva la facoltà, per la parte che ha proposto appello contro l'ordinanza che rifiuta l'*exequatur*, di proporre ricorso incidentale

---

<sup>(127)</sup> App. Paris, 10 novembre 1987, *F.L. Smidth & Co. c. Sybeta S.A.*, in *Rev. arb.*, 1989, p. 669 ss.: « doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir [...] l'appel diligenté par une partie contre l'ordonnance d'*exequatur* qu' elle avait elle-même sollicitée » con nota critica di A.-D. BOUSUQUET. Altre critiche vengono da M. DE BOISSÉSON, *Le droit français de l'arbitrage*, Paris, 1983, p. 820; PH. FOUCHARD, *Rapport du synthèse*, in *Rev. arb.*, 1992, pp. 381 ss., p. 385.

<sup>(128)</sup> Così C. JARROSSON, J. PELLERIN, *Le droit français de l'arbitrage*, cit., p. 72.

in annullamento, a condizione che le parti non vi abbiano rinunciato e che, ovviamente, il termine per esercitare il ricorso non sia decorso.

22. *Lodi arbitrali resi all'estero.*

**Art. 1525. — *La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.***

***L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.***

***Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.***

***La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.***

I lodi arbitrali resi all'estero non sono suscettibili di impugnazione in Francia, a meno che non vi sia una decisione di riconoscimento o di *exequatur* resa dall'autorità giudiziaria francese, contro la quale è invece proponibile *appel*.

L'appello, che si propone dinanzi alla Corte d'appello territorialmente competente entro un mese dalla notifica del lodo, è un mezzo d'impugnazione a critica vincolata, potendosi fondare unicamente sui motivi previsti dall'art. 1520 in tema di *recours en annulation*.

Infine, la riforma ha disposto che la notifica del lodo — momento dal quale decorre il termine per l'*appel* — può avvenire anche in modo diverso dalla classica *signification* a mezzo di ufficiale giudiziario, ove le parti si siano accordate espressamente in questo senso.

23. *Disposizioni comuni: l'assenza dell'effetto sospensivo.*

**Art. 1526. — *Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.***

***Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu' il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.***

**Art. 1527. — *L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.***

***Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à***



***la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »***

L'art. 1526 rappresenta una novità della riforma, destinata ad attirare l'attenzione della comunità arbitrale internazionale.

Viene affermato, con riferimento sia ai lodi internazionali resi in Francia sia ai lodi resi all'estero, che il *recours en annulation*, così come l'*appel* dell'ordinanza che decide sull'*exequatur*, non hanno effetto sospensivo. Si assicura così l'immediata efficacia delle sentenze arbitrali internazionali e si evitano, come spiega il Rapporto, tentativi pretestuosi o dilatori della parte soccombente. In questo senso, il regime degli arbitrati internazionali ed esteri si differenzia sensibilmente rispetto a quello dei lodi interni, che sono invece soggetti all'effetto sospensivo proprio delle impugnazioni, salva la provvisoria esecutorietà *ex art.* 1496.

La norma in commento ammette altresì un'eccezione a tale regola: quando l'esecuzione della sentenza è in grado di « *léser gravement les droits de l'une des parties* », il giudice può, su richiesta, sospendere l'esecuzione del lodo.

Si tratta di un concetto nuovo. La nozione di « *lésion grave* », infatti, risulta nuova non solo al diritto dell'arbitrato, ma all'intero sistema processualciviltistico francese. Da un lato, l'art. 524 *NCPC*, che disciplina l'effetto sospensivo dell'esecutività delle sentenze dei giudici statali, si avvale della diversa nozione di « *conséquences manifestement excessives* », mentre dall'altro lato l'art. 31 del decreto 31 luglio 1992, in materia di sospensione dell'esecuzione delle sentenze pronunciate dal giudice dell'esecuzione, fa riferimento alla — ancora diversa — nozione di « *moyens sérieux* » di ricorso.

Dunque solo la giurisprudenza futura permetterà di individuare l'oggetto e i limiti di tale nuova fattispecie.

#### 24. *Conclusioni.*

La riforma francese è stata accolta dalla comunità arbitrale con grande favore. Si trattava, del resto, di una riforma attesa.

Sono stati utilizzati tanti aggettivi per definirla: liberale, avanguardista, *trend-setting*, elegante, chiara, originale, la migliore riforma possibile, *arbitration friendly*. Non è stata definita, nonostante tutto, « rivoluzionaria » poiché di fatto ha recepito, e non introdotto *ex novo*, una serie di principi già affermatasi in giurisprudenza, dunque solo confermando e non affermando le rinomate *souplesse*, *sécurité* e *originalité* del diritto francese dell'arbitrato.

Così anche ai tanti che hanno definito la riforma liberale è stato fatto osservare che « *le libéralisme du droit français ne date pas de 2011* ».

Non si può che condividere tutti questi punti di vista.

Certamente, come tutte le grandi riforme, neppure questa è perfetta: come rileva Charles Jarrosson rimangono alcune « *zones d'ombre et inévitables imperfections* », cioè aspetti che la pura e semplice lettera della legge, forse volutamente, non ha risolto e che saranno poi le corti francesi a esaminare. Del resto, queste ultime da sempre ricoprono un ruolo centrale nel diritto dell'arbitrato e continueranno a svolgerlo, via via rispondendo agli interrogativi che la comunità arbitrale si porrà all'indomani della riforma.

Chi scrive si domanda se il nuovo Decreto sarà in grado, come quelli del 1980-81 che lo hanno preceduto, di governare l'arbitrato per altrettanti anni o più: insomma se il Decreto presenta quelle caratteristiche di ellitticità e buona tecnica legislativa da poter fungere da base normativa per le corti francesi per svariati anni di pratica arbitrale. La risposta, dopo l'analisi svolta, sembra positiva anche alla luce dell'atteggiamento delle stesse corti che, nel corso degli anni, non si sono sempre attenute al testo legislativo, talvolta superandolo.

Ci si può altresì chiedere se il Decreto sarà utilizzato come modello da altri legislatori nazionali, a partire da quello italiano, che vorranno procedere a una riforma e modernizzazione del diritto dell'arbitrato.

Anche per questa risposta bisogna inevitabilmente attendere di conoscere gli effetti della riforma sulla prassi. Quel che è certo è che, tanto da fare un esempio, la conferma di un sistema dualista e il successo francese dell'arbitrato fanno riflettere sulle scelte passate e future del legislatore italiano in materia.

Va infine sottolineato il marcato pragmatismo del legislatore francese, che non a caso è intervenuto sulla materia nel momento in cui anche l'ICC decideva di mettere in discussione le proprie *Rules*. Se, allora, le *Rules* dell'ICC e la riforma francese del 2011 hanno visto la luce insieme, è certamente augurabile che le stesse continuino anche in futuro a procedere insieme ed interagire, consentendo a Parigi e alla Francia di continuare a fregiarsi del titolo di « *première place mondiale de l'arbitrage* ».